

N. 12.592 di repertorio N. 6764 di raccolta

**Verbale di riunione del Consiglio
di Amministrazione di "Bialetti Industrie S.p.A."**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno),
il giorno 23 (ventitré)
del mese di novembre
in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto, dott. **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo di Francesco Ranzoni, Presidente del Consiglio d Amministrazione - della società per azioni di diritto italiano denominata:

"BIALETTI INDUSTRIE S.P.A."

con sede in Coccaglio (BS), Via Fogliano n. 1, capitale sociale Euro 11.454.798,30 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle Imprese di Brescia: 03032320248, iscritta al R.E.A. di Brescia al n. 443939 (di seguito anche: "**Bialetti Industrie**" o la "**Società**"),

procedo alla redazione in forma pubblica e sottoscrizione, per quanto concerne tutti i punti dell'ordine del giorno, del verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione dalla predetta Società, tenutasi esclusivamente mediante mezzi di teleconferenza ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, in data

22 (ventidue) novembre 2021 (duemilaventuno)

giusto l'avviso di convocazione di cui *infra* per discutere e deliberare, sull'ordine del giorno *infra* riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta riunione, per quanto concerne tutti i punti dell'ordine del giorno, alla quale io notaio ho assistito presso il mio studio in via Agnello n. 18, Milano, è quello di seguito riportato.

Assume la presidenza della riunione, con il consenso degli intervenuti, ai sensi dello Statuto sociale, Francesco Ranzoni (adeguatamente identificato), collegato in audio conferenza, il quale, alle ore 15, dichiara aperta la riunione del Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per l'importo in linea capitale di Euro 10.000.000,00 da quotarsi presso il sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna "Vienna MTF" ed esame e approvazione della relativa documentazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Modifica delle terms & conditions del prestito obbligazionario non convertibile "€35,845,000 Secured Floating Rate No-

tes due 2024". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Emissione di n. 8.057.877 strumenti finanziari partecipativi per un importo complessivo di Euro 8.057.877, denominati SFP Subordinati e disciplinati dal Regolamento SFP Subordinati, allegato allo statuto della Società sub lettera "A". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Convocazione dell'assemblea degli azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

6. Approvazione della nuova procedura per operazioni con parti correlate;

7. Varie ed eventuali.

Quindi, con il consenso degli intervenuti, il Presidente incarica me notaio della redazione, per quanto concerne tutti dell'ordine del giorno, del verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione e constatata e dà atto che:

- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", all'art. 106 - la cui applicabilità è stata prorogata ai sensi dell'art. 71 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, del Decreto Legge n. 86 del 23 dicembre 2020 e, da ultimo, del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 - prevede, tra l'altro, la possibilità di prevedere, anche in deroga ad eventuali diverse disposizioni statutarie, che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di legge, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;

- la presente riunione è stata regolarmente convocata mediante avviso di convocazione inviato a tutti gli amministratori e sindaci via e-mail in data 16 novembre 2021, ai sensi di statuto;

- assistono alla riunione, collegati con mezzi telematici ai sensi di legge e di statuto,

-- per il Consiglio di Amministrazione: F. RANZONI (Presidente), E. COZZI (Amministratore Delegato), E. CRESPI, A.L. SPADARI, C.F. FRAU, M. GHIRINGHELLI, A. MAZZUCCHI;

-- per il Collegio Sindacale: M. MOSCONI (Presidente), A. CIOCCARELLI e M. VIBERTI;

- le persone collegate con mezzi telematici ai sensi di legge e statuto, identificate dal Presidente della riunione, dichiarano di percepire adeguatamente quanto trattato, di poter intervenire in tempo reale alla discussione nonché di poter ricevere e trasmettere documenti;

- sono stati osservati gli adempimenti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale vigente per lo svolgimento della presente riunione.

Il Presidente quindi, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara la presente riunione validamente costituita ed atta pertanto a discutere e a deliberare sulle materie dell'ordine del giorno sopra riprodotto.

Passando alla trattazione del **primo punto** dell'ordine del giorno, il Presidente richiama le discussioni intercorse e le deliberazioni assunte dall'adunanza consiliare del 16 luglio 2021, nel corso della quale il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, approvato: (i) il nuovo piano industriale, economico e finanziario per gli esercizi 2020-2024 (il "**Nuovo Piano Industriale**"); (ii) l'esecuzione di una manovra finanziaria avente ad oggetto la ristrutturazione dell'indebitamento finanziario e il rafforzamento patrimoniale della Società, basata sulle assunzioni del Nuovo Piano Industriale e finalizzata a conseguire il risanamento dell'esposizione debitoria, il riequilibrio della situazione patrimoniale, economica e finanziaria e il rilancio del *business* (la "**Nuova Manovra Finanziaria**"); e (iii) la sottoscrizione e l'esecuzione della documentazione contrattuale attuativa della Nuova Manovra Finanziaria, ivi incluso, il nuovo accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis Legge Fallimentare (il "**Nuovo Accordo di Ristrutturazione**").

In forza delle suddette deliberazioni, il 19 luglio 2021, la Società ha sottoscritto - con Sculptor Ristretto Investments S.a r.l. ("**Ristretto**"), Moka Bean S.r.l., AMCO - Asset Management Company S.p.A., Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. ("**Banca Finint**"), Loan Agency Services S.r.l., Bialetti Holding S.r.l. ("**Bialetti Holding**") e illimity Bank S.p.A. ("**illimity**") - il Nuovo Accordo di Ristrutturazione e provvedimento, nei giorni immediatamente successivi, al deposito del ricorso ex art. 182-bis, comma 1, Legge Fallimentare presso il Tribunale di Brescia ai fini dell'omologazione dello stesso. Al riguardo, il Presidente rende noto agli intervenuti che il Tribunale di Brescia, accertata - *inter alia* - l'assenza di opposizioni ex art. 182-bis, comma 4, Legge Fallimentare, ha omologato il Nuovo Accordo di Ristrutturazione con provvedimento del 29 ottobre 2021, comunicato alla Società in data 2 novembre 2021.

Il Presidente rappresenta, quindi, agli intervenuti che, in virtù delle disposizioni del Nuovo Accordo di Ristrutturazione e della ulteriore documentazione contrattuale attuativa della Nuova Manovra Finanziaria, è prevista - quale misura volta a dotare la Società delle risorse finanziarie necessarie ai fini dell'esecuzione del Nuovo Piano Industriale - l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile c.d. "*senior*", preeducibile ai sensi dell'articolo

182-*quater*, comma 1, Legge Fallimentare con scadenza al 28 novembre 2024, di importo pari in linea capitale a Euro 10.000.000,00, da sottoscrivere integralmente da parte di illimity in qualità di c.d. "*initial purchaser*", ovvero sia di primo sottoscrittore (il "**Prestito Obbligazionario illimity**"). Ciò premesso, il Presidente invita, quindi, l'organo amministrativo a valutare l'emissione, da parte della Società, del Prestito Obbligazionario illimity. Al riguardo, il Presidente rappresenta agli intervenuti che, ai sensi del quinto comma dell'art. 2412 del codice civile, essendo i titoli del Prestito Obbligazionario illimity (le "**Obbligazioni**") destinati all'ammissione alla negoziazione sul "*Vienna MTF*", sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna (il "**Vienna MTF**"), non si rende necessaria la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2412, comma 1, del codice civile.

Il Presidente, proseguendo nell'esposizione, rappresenta altresì agli intervenuti come le Obbligazioni, oltre a essere destinate alla quotazione come poc'anzi rappresentato, saranno offerte in sottoscrizione a, e potranno successivamente circolare esclusivamente tra, "*investitori qualificati*", come definiti dall'art. 2 del Regolamento (UE) 2017/1129 (il "**Regolamento UE**"), e saranno collocate con modalità di *private placement* in regime di esenzione dalla normativa in materia di offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. a) del Regolamento UE, dell'art. 100 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**"), come successivamente modificato e integrato, e dell'art. 34-*ter* del regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento CONSOB**"), come successivamente modificato e integrato.

Il Presidente prosegue nell'esposizione illustrando le principali caratteristiche del Prestito Obbligazionario illimity di cui si propone l'emissione, così come dettagliate nel documento contenente i termini e le condizioni del medesimo (c.d. "**Terms & Conditions**"), di cui copia, precedentemente trasmessa a tutti i partecipanti, quali i seguenti:

emittente: "Bialetti Industrie S.p.A.";

ammontare in linea capitale: Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00);

tipologia delle obbligazioni: garantite, non convertibili e a tasso variabile (c.d. "*Secured Floating Rate Notes*");

forma: le Obbligazioni saranno emesse nella forma *registered* (nominative) e saranno rappresentate da un titolo globale (c.d. *Global Note*);

modalità e data di emissione: in un'unica emissione entro il 19 dicembre 2021;

sottoscrittori e portatori: le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione a, e potranno successivamente circolare esclusivamente tra, "*investitori qualificati*", come definiti

dall'art. 2 del Regolamento UE e saranno collocate con modalità di *private placement* in regime di esenzione dalla normativa in materia di offerta al pubblico ai sensi dell' art. 1, comma 4, lett. a) del Regolamento UE, dell'art. 100 del TUF e dell'art. 34-ter del Regolamento CONSOB;

mercato di negoziazione: è previsto che sia richiesta l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Vienna MTF;

scadenza: 28 novembre 2024, ferme restando le previsioni di decadenza dal beneficio del termine e/o rimborso anticipato previste dalle Terms & Conditions;

prezzo di emissione: 100% del valore nominale di sottoscrizione;

valore nominale unitario dei titoli: le Obbligazioni potranno avere tagli pari a Euro 100.000,00 (centomila) o superiori in multipli di Euro 0,01 (zero virgola zero uno);

saggio degli interessi e struttura della remunerazione: maturazione semestrale di interessi al tasso così calcolato: tasso per depositi a sei mesi in Euro come pubblicato su Bloomberg (screen page "EUR006M") (che non potrà essere inferiore allo 0,25%), maggiorato di 600 punti base, da corrispondersi su base semestrale posticipata (la "**Componente Cash**"); in aggiunta, una componente pari al 6% (sei per cento) annuo capitalizzato semestralmente (PIK), da corrispondere contestualmente al rimborso dell'importo capitale del Prestito Obbligazionario illimitato (la "**Componente PIK**"). In alternativa alla maturazione della Componente PIK, la Società avrà facoltà, con riferimento a ciascun distinto periodo di interessi (semestre), di optare per la corrispondenza di un'ulteriore cedola pari al 5% annuo, da corrispondersi in via semestrale posticipata contestualmente alla Componente Cash;

diritto applicabile/legge regolatrice: diritto inglese, ferme restando le inderogabili disposizioni di legge italiana applicabili;

garanzie: le Obbligazioni saranno assistite da garanzie, prestate, *inter alia*, dalla Società e dal socio Bialetti Holding, per l'esatto adempimento delle obbligazioni pecuniarie assunte dalla Società nei confronti della massa dei titolari delle Obbligazioni e degli altri soggetti garantiti ai sensi dei relativi atti. Nel dettaglio, le garanzie che assisteranno le Obbligazioni saranno costituite da: (i) un privilegio speciale ex art. 46 D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("TUB"), come successivamente modificato e integrato, su determinati macchinari e beni; (ii) un pegno di primo grado sul marchio "Bialetti"; (iii) un pegno di primo grado sul marchio "Aeternum" (unitamente alle garanzie di cui ai punti (i) e (ii), le "**Garanzie Bialetti Industrie**"); (iv) un pegno di primo grado sulle azioni di Bialetti Investimenti S.p.A. ("NewCo") - veicolo societario costituito ai fini, e nel contesto, dell'esecuzione della Nuova Manovra Finanziaria - di titolarità di Bialetti Holding; (v) un'ipoteca di quarto gra-

do (la quale, ai sensi di un atto di parificazione di grado ipotecario (l' "Atto di Parificazione") verrà parificata in terzo grado formale e sostanziale all'ipoteca di cui all'atto a rogito dott. Andrea De Costa, Notaio in Milano, del 28 maggio 2019 (Rep. N. 7539, Racc. n. 3939) costituita da Bialetti Holding a favore, *inter alios*, di Ristretto) sull'immobile sito in Coccaglio (BS), Via Fogliano n. 1, di titolarità della medesima Bialetti Holding, da concedersi da parte del socio Bialetti Holding (unitamente alla garanzia di cui al punto (iv), le "Garanzie di Bialetti Holding"); (vi) un pegno, costituito e regolato dal diritto lussemburghese, su conto titoli di NewCo, alla data odierna in corso di apertura presso BPER Bank Luxembourg S.A. e sul quale saranno trasferite tutte le azioni rappresentative del capitale sociale di Bialetti Industrie di titolarità di quest'ultima (la "Garanzia di NewCo"); ed eventualmente, secondo quanto sarà concordato tra la Società e i sottoscrittori del Prestito Obbligazionario illimity (vi) un "cash collateral deed of charge" retto dal diritto inglese, che, a seconda del caso, potrà ovvero dovrà essere costituito, ai termini e alle condizioni di cui alle Terms & Conditions, avente a oggetto tutti gli importi che saranno depositati sul conto corrente che sarà appositamente aperto dalla Società nel Regno Unito presso una banca, approvata dai titolari delle Obbligazioni, il cui "centro di interessi principale" (come definito nel Regolamento UE n. 848/2015) sia nel Regno Unito (il "Cash Collateral Deed of Charge" e, unitamente alle Garanzie Bialetti Industrie, alle Garanzie di Bialetti Holding e alla Garanzia di NewCo, le "Garanzie").

Il Presidente segnala che le Garanzie saranno costituite pro-indiviso a favore della massa dei titolari delle Obbligazioni e degli altri creditori garantiti.

Il Presidente propone, quindi, di nominare: (i) ai sensi dell'art. 2414-bis del codice civile, il dott. Andrea De Costa, notaio in Milano, il soggetto che sarà chiamato (con facoltà di sub-delega a terzi) a compiere le formalità necessarie per la costituzione delle Garanzie Bialetti Industrie, così come di quelle relative alla eventuale liberazione e cancellazione delle stesse; e (ii) Sophie Jane Milburn e Andrew James MacNab o in caso di impedimento, altro notaio associato dello Studio Notarile Saville Notaries LLP, quali notai in Inghilterra e Galles (Scrivener Notaries), i soggetti che saranno chiamati a compiere le formalità necessarie per la costituzione del Cash Collateral Deed of Charge, così come di quelle relative alla eventuale liberazione e cancellazione dello stesso.

Il Presidente, proseguendo nell'esposizione, rappresenta agli intervenuti che:

- ai fini della concessione a favore della massa dei titolari delle Obbligazioni e degli altri creditori garantiti

delle garanzie di cui ai punti (i), (ii) e (iii) che precedono, si rende necessario provvedere alla sottoscrizione di atti ricognitivi ed estensivi (gli "Atti Ricognitivi ed Estensivi") di quelle a suo tempo costituite a garanzia della massa delle obbligazioni emesse a valere sul prestito obbligazionario non convertibile "senior" denominato "€35,845,000 Secured Floating Rate Notes due 2024" e degli altri creditori garantiti ai sensi dei relativi atti (il "Prestito Obbligazionario Sculptor");

- ai fini della costituzione e concessione a favore della massa dei titolari delle Obbligazioni e degli altri creditori garantiti della garanzia di cui al punto (iv), Bialetti Holding dovrà preliminarmente provvedere alla cancellazione del pegno di primo grado sulle azioni di Bialetti Industrie di titolarità della stessa a suo tempo costituito a garanzia della massa delle obbligazioni emesse a valere sul Prestito Obbligazionario Sculptor;

- ai fini della costituzione e concessione a favore di, *inter alios*, illimity della garanzia di cui al punto (v), Bialetti Holding dovrà preliminarmente sottoscrivere un atto di costituzione di ipoteca di quarto grado e, successivamente, l'Atto di Parificazione.

Il Presidente, proseguendo nell'esposizione, richiamata l'attenzione degli intervenuti sulle Terms & Conditions, per completezza, evidenzia come le medesime - in linea con la prassi riferibile a termini e condizioni di strumenti obbligazionari di natura analoga, nonché analogamente a quanto previsto dal regolamento del Prestito Obbligazionario Sculptor - prevedano, *inter alia*, il rilascio alla data di emissione delle Obbligazioni di determinate dichiarazioni, le quali, precisa il Presidente, si intenderanno altresì ripetute, tra l'altro, a ciascuna data di pagamento di interessi. Le suddette Terms & Conditions inoltre, stabiliscono taluni obblighi di fare e di non-fare, clausole di *cross-default*, il rispetto di specifici *covenant* informativi e finanziari e connesse (e ulteriori) ipotesi di rimborso anticipato integrale obbligatorio del Prestito Obbligazionario illimity, che vengono pertanto dettagliatamente illustrate.

Proseguendo nell'esposizione, il Presidente, in conformità a quanto occorso in occasione dell'emissione del Prestito Obbligazionario Sculptor propone: (i) di prendere atto della nomina da parte dei portatori delle Obbligazioni, all'atto dell'emissione delle stesse, di Banca Finint quale rappresentante comune degli obbligazionisti di cui agli artt. 2417 e seguenti del codice civile; nonché (ii) di prendere atto della nomina da parte dei portatori delle Obbligazioni, all'atto dell'emissione delle stesse, di Banca Finint quale agente delle garanzie nonché mandatario con rappresentanza, procuratore speciale e rappresentante dei portatori delle Obbligazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2414-bis,

comma 3, del codice civile.

Il Presidente segnala che l'art. 2410 del codice civile attribuisce all'organo amministrativo, in caso di mancante diversa disposizione dello statuto sociale, la competenza all'emissione di obbligazioni e conferma che lo Statuto sociale della Società non prevede deroghe a tale regime legale. In aggiunta a quanto precede, il Presidente dichiara e attesta che non sussistono impedimenti all'emissione del predetto Prestito Obbligazionario illimity, nei termini e limiti sopra illustrati, in quanto, come anticipato in apertura di trattazione del presente punto all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 2412, comma 5, del codice civile, alle emissioni di obbligazioni destinate a essere quotate su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione (come il suddetto Vienna MTF), non si applicano i limiti di cui al comma 1 della medesima disposizione codicistica.

Passando alla trattazione dei profili connessi al procedimento di emissione e collocamento delle Obbligazioni, il Presidente rende noto agli intervenuti che, in conformità alla prassi internazionale per operazioni analoghe (e a quanto occorso in occasione dell'emissione del Prestito Obbligazionario Sculptor), in relazione all'emissione e al collocamento del Prestito Obbligazionario illimity dovranno essere definiti e sottoscritti una serie di documenti, atti, accordi e contratti tra i quali - precisandosi che l'elenco che segue potrebbe essere non esaustivo a ragione delle ulteriori formalità allo stato in corso di definizione - i seguenti:

(i) un contratto denominato "*Notes Purchase Agreement*", retto dalla legge inglese, da sottoscrivere tra Bialetti Industrie, in qualità di emittente delle Obbligazioni, e illimity in qualità di "*initial purchaser*", avente a oggetto la sottoscrizione delle Obbligazioni (il "**Notes Purchase Agreement**");

(ii) un contratto denominato "*Security Agent Agreement*", retto dalla legge inglese, da sottoscrivere tra Bialetti Industrie, illimity in qualità di "*initial purchaser*" e Banca Finint, finalizzato a regolare, tra l'altro, il rapporto di mandato con rappresentanza ai sensi degli artt. 1703, 1704 e seguenti del codice civile, al rappresentante degli obbligazionisti ex art. 2414-bis del codice civile e la nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti di cui agli artt. 2417 e 2418 del codice civile (il "**Security Agent Agreement**");

(iii) un contratto denominato "*Paying Agency Agreement*", retto dalla legge inglese, da sottoscrivere tra Bialetti Industrie e Banca Finint finalizzato a regolare l'incarico ad effettuare e ricevere pagamenti a valere sul Prestito Obbligazionario illimity (c.d. *paying agent*);

(iv) uno o più atti ai sensi del quale la Società prenderà atto, all'emissione delle Obbligazioni, della nomina di Banca Finint quale soggetto che agirà in qualità di rappresentante

comune dei portatori delle Obbligazioni ai sensi degli artt. 2417 e 2418 del codice civile;

(v) una o più lettere per la nomina da parte della Società di un soggetto che svolga le funzioni di "process agent" della Società in relazione alle Obbligazioni;

(vi) svariati atti, documenti e dichiarazioni che saranno sottoscritti dalla Società a beneficio di, *inter alios*, illimity in qualità di "initial purchaser" e gli altri soggetti coinvolti nella complessiva operazione di emissione;

(vii) la c.d. "Global Note" rappresentativa delle Obbligazioni emesse a valere sul Prestito Obbligazionario illimity; e

(viii) altri accordi, atti, certificati, documenti, lettere delle commissioni, dichiarazioni, comunicazioni, lettere di impegno (e.g., "Deed of Covenant") procure, avvisi, richieste e prese d'atto ancillari e funzionali all'emissione obbligazionaria, al collocamento delle Obbligazioni nonché alla quotazione delle Obbligazioni con soggetti che interverranno a vario titolo nel relativo procedimento quali, a meri fini esemplificativi, illimity in qualità di "initial purchaser", le società o le autorità che gestiscono le sedi di negoziazione e/o tenuta dei titoli relativi alle Obbligazioni e gli intermediari incaricati di curare gli adempimenti connessi alla quotazione (c.d. *listing agent*);

(i documenti da (i) a (viii), collettivamente, i "**Documenti del Prestito Obbligazionario**"), documentazione che - con riferimento ai documenti già individuati e predisposti - è depositata agli atti del Consiglio, messa a disposizione degli intervenuti e che il Presidente precisa essere suscettibile di modifica e integrazione, ferme restando le caratteristiche generali evidenziate, anche con riferimento ai vari soggetti partecipanti alla stessa.

Gli intervenuti si soffermano, pertanto, a lungo sulla descrizione delle principali attività da porsi in essere (in conformità alla prassi dei mercati finanziari internazionali) ai fini dell'emissione e del collocamento delle Obbligazioni.

In aggiunta a quanto precede, il Presidente rammenta agli intervenuti come, ai fini dell'ammissione a quotazione delle Obbligazioni sul Vienna MTF, si renda necessario l'invio (c.d. *filing*) di una apposita domanda di ammissione (la "**Domanda di Ammissione**"), corredata dall'ulteriore documentazione informativa concernente l'emissione delle Obbligazioni, nonché l'esecuzione di atti - ulteriori alla Domanda di Ammissione - inerenti e conseguenti.

Il Presidente da ultimo rappresenta agli intervenuti l'opportunità che la Società eserciti l'opzione per l'applicazione al Prestito Obbligazionario illimity del regime dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 20-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.

Il Presidente propone al Consiglio l'approvazione delle seguenti proposte di delibera:

“Il Consiglio di Amministrazione della società Bialetti Industrie S.p.A., udito e preso atto di quanto esposto dal Presidente

DELIBERA

1. di approvare l'emissione del Prestito Obbligazioni illimito ovvero di un prestito obbligazionario non convertibile ai sensi e per gli effetti degli artt. 2410 e seguenti del codice civile, preveducibile ai sensi dell'art. 182-quater, comma 1, Legge Fallimentare, per un importo complessivo, in linea capitale, di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00), avente le seguenti caratteristiche:

- il prezzo di emissione delle obbligazioni emesse a valere sul prestito obbligazionario sarà pari al 100% (cento per cento) del valore nominale di sottoscrizione;

- le obbligazioni emesse a valere sul prestito obbligazionario potranno avere tagli pari a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) o superiori in multipli di Euro 0,01 (zero virgola zero uno);

- il prestito obbligazionario sarà emesso in un'unica tranche entro il 19 (diciannove) dicembre 2021 (duemilaventuno) e avrà scadenza il 28 (ventotto) novembre 2024 (duemilaventi-quattro);

- gli interessi che matureranno semestralmente sul prestito obbligazionario saranno determinati come segue: (i) tasso per depositi a sei mesi in Euro come pubblicato su Bloomberg (screen page "EUR006M") (che non potrà essere inferiore allo 0,25%), maggiorato di 600 punti base, da corrispondersi su base semestrale posticipata (la "Componente Cash"); (ii) in aggiunta una componente pari al 6% (sei per cento) annuo capitalizzato semestralmente (PIK), da corrispondere contestualmente al rimborso dell'importo capitale del prestito obbligazionario (la "Componente PIK"). In alternativa alla maturazione della Componente PIK, la Società avrà facoltà, con riferimento a ciascun distinto periodo di interessi (semestre), di optare per la corresponsione di un'ulteriore cedola pari al 5% (cinque per cento) annuo, da corrispondersi in via semestrale posticipata contestualmente alla Componente Cash;

- per le obbligazioni emesse a valere sul prestito obbligazionario sarà richiesta l'ammissione alla negoziazione sul "Vienna MTF", sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna;

- le obbligazioni emesse a valere sul prestito obbligazionario saranno offerte in sottoscrizione a, e potranno successivamente circolare esclusivamente tra, "investitori qualificati", come definiti dall'art. 2 del Regolamento UE e saranno collocate con modalità di private placement in regime di esenzione dalla normativa in materia di offerta al pubblico ai sensi dell' art. 1, comma 4, lett. a) del Regolamento UE, dell'art. 100 del TUF e dell'art. 34-ter del Regolamento CONSOB;

- il prestito obbligazionario sarà regolato dalla legge inglese, salve le inderogabili disposizioni di legge italiana applicabili;

- le obbligazioni emesse a valere sul prestito obbligazionario saranno assistite da garanzie prestate da Bialetti Industrie e da terzi per l'esatto adempimento delle obbligazioni pecuniarie assunte dalla Società nei confronti della massa dei titolari delle obbligazioni e degli altri creditori garantiti e, segnatamente, dalle Garanzie come definite e descritte in narrativa;

2. di approvare la ricognizione ed estensione, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società nei confronti della massa dei titolari delle Obbligazioni e degli altri creditori garantiti (i) del privilegio ex art. 46 TUB su beni e macchinari; (ii) del pegno di primo grado sul marchio "Bialetti"; e (iii) del pegno di primo grado sul marchio "Aeternum"; e, per esse, la sottoscrizione degli Atti Ricognitivi ed Estensivi nonché di ogni ulteriore atto, dichiarazione e/o documento agli stessi inerente e/o conseguente;

3. di approvare l'eventuale costituzione, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società nei confronti della massa dei titolari delle Obbligazioni e degli altri creditori garantiti, secondo quanto sarà concordato tra la Società e i sottoscrittori del pre-

stato obbligazionario, di un "cash collateral deed of charge" retto dal diritto inglese avente a oggetto tutti gli importi che saranno depositati sul conto corrente che sarà appositamente aperto dalla Società nel Regno Unito presso una banca, approvata dai titolari delle Obbligazioni, il cui "centro di interessi principale" (come definito nel Regolamento UE n. 848/2015) sia nel Regno Unito;

4. di nominare: (i) ai sensi dell'art. 2414-bis del codice civile, il dott. Andrea De Costa, quale notaio in Milano, il soggetto che sarà chiamato (con facoltà di sub-delega a terzi) a compiere le formalità necessarie per la costituzione delle Garanzie Bialetti Industrie, così come di quelle relative alla eventuale liberazione delle stesse; e (ii) Sophie Jane Milburn e Andrew James MacNab o in caso di impedimento, altro notaio associato dello Studio Notarile Saville Notaries LLP, quali notai in Inghilterra e Galles (Scrivener Notaries), i soggetti che saranno chiamati a compiere le formalità necessarie per la costituzione del Cash Collateral Deed of Charge, così come di quelle relative alla eventuale liberazione dello stesso;

5. di prendere atto della nomina da parte dei portatori delle obbligazioni, all'atto dell'emissione delle stesse, di "Banca Finanziaria Internazionale S.p.A." quale rappresentante comune degli obbligazionisti di cui agli artt. 2417 e seguenti del codice civile;

6. di prendere atto della nomina da parte dei portatori delle obbligazioni, all'atto dell'emissione delle stesse, di "Banca Finanziaria Internazionale S.p.A." quale agente delle garanzie nonché mandatario con rappresentanza ai sensi degli artt. 1703, 1704 e seguenti del codice civile, procuratore speciale e rappresentante dei portatori delle Obbligazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2414-bis, comma 3, del codice civile;

7. di approvare la sottoscrizione e di dare esecuzione a tutta la documentazione, contrattuale e non, inerente e/o conseguente all'emissione e al collocamento delle Obbligazioni tra cui, senza limitazione, i Documenti del Prestito Obbligazionario (come sopra definiti) nonché, per quanto occorrer possa e di competenza della Società, ogni altro atto, accordo, contratto, documento, lettera di impegno o comunicazione agli stessi inerente e/o conseguente;

8. di richiedere l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul "Vienna MTF", sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna, espletando tutti gli adempimenti richiesti dalle relative normative e dalle società di gestione o Autorità competenti, ivi compresi la predisposizione, la sottoscrizione ed il deposito di tutta la documentazione necessaria a conferire tutti gli incarichi all'uopo necessari anche con riferimento ad attività accessorie, correlate o conseguenti alla negoziazione, così come procedere al perfezionamento e al deposito della Domanda di Ammissione nonché a tutte le attività inerenti e/o conseguenti alla stessa;

9. di procedere a ogni adempimento, anche informativo, presso ogni competente società, ente o Autorità, in Italia o all'estero, connesso all'emissione delle Obbligazioni, al loro collocamento e alla loro quotazione, ivi inclusa la pubblicazione dei comunicati stampa in adempimento agli obblighi informativi applicabili alla Società ai sensi della normativa vigente;

10. di ratificare, per quanto occorrer possa, tutti gli atti e le attività compiuti fino alla data odierna dagli amministratori in relazione alla complessiva operazione di emissione del prestito obbligazionario e alla negoziazione dei Documenti del Prestito Obbligazionario;

11. di conferire al Presidente del Consiglio e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, ogni più ampio potere per dare esecuzione all'odierno deliberato consiliare, ponendo in essere tutto quanto richiesto, utile e/o necessario per l'attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni e più ampio potere al riguardo, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di:

- definire il regolamento ovvero le Terms & Conditions del Prestito Obbligazionario illimity, apportandovi ogni modifica, di natura non sostanziale, che si rendesse necessaria od opportuna;

- definire, sottoscrivere, perfezionare e dare esecuzione, per quanto di competenza della So-

cietà, ai Documenti del Prestito Obbligazionario e alla Domanda di Ammissione e a ogni altro atto, contratto e documento relativo, funzionale, ancillare in relazione all'emissione e al collocamento delle Obbligazioni, con pieno potere di determinarne tutti i termini e le condizioni e con facoltà di apportarvi tutte le modifiche, integrazioni e variazioni che si rendessero necessarie od opportune per la loro definizione ovvero anche solo a modifica ed integrazione degli stessi; assumere, con riferimento a tutti i predetti atti, accordi, contratti e documenti, anche sotto condizione, ogni obbligazione, anche di pagamento, e darvi esecuzione, esercitare ogni diritto, rendere ogni dichiarazione, effettuare o acconsentire a che siano effettuate, annotazioni, registrazioni e trascrizioni anche presso pubblici registri o uffici (ivi incluse, senza alcuna limitazione, le formalità di perfezionamento previste ai sensi di ciascun atto, accordo, contratto e documento);

- definire, sottoscrivere e perfezionare gli Atti Ricognitivi ed Estensivi nonché ogni e qualsivoglia atto, accordo, certificato, documento (anche in forma notarile) e/o impegno necessario od opportuno ai fini della ricognizione ed estensione delle Garanzie Bialezzi Industrie e compiere ogni atto e formalità conseguente e/o inerente a quanto precede;

- costituire, rilasciare, cancellare, perfezionare ed estendere le eventuali ed ulteriori garanzie da concedersi a favore dei portatori delle Obbligazioni nonché costituire depositi e accendere conti correnti, sia in Italia che all'estero, e costituire sugli stessi diritti di garanzia e/o altri gravami; e, più in generale,

- compiere tutto quanto dovesse essere ritenuto utile o necessario per il buon esito dell'emissione e del collocamento delle Obbligazioni nel loro complesso e per dare completa esecuzione a quanto quivi deliberato, quale a titolo di esempio negoziare, sottoscrivere e perfezionare in nome e per conto della Società (con pieno potere di determinarne tutti i termini e le condizioni e con facoltà di apportarvi tutte le modifiche, integrazioni e variazioni che si rendessero necessarie od opportune per la loro definizione) ogni e qualsivoglia atto (anche notarile) e contratto, impegno o accordo relativo e/o finalizzato a quanto precede, nonché espletare ogni atto conseguente o inerente a quanto sopra, ivi incluso di modifica o integrazione, così come, perfezionare, e/o aderire a, e/o riconoscere qualsivoglia impegno necessario o opportuno, inerente o collegato, fare pagamenti (anche di commissioni e/o waiver fee, di qualsivoglia onere, spesa, diritto e onorario, anche notarile, in relazione o comunque connesso all'operazione menzionata in narrativa e/o al presente deliberato), erogare fondi, costituire depositi, , aprire e chiudere conti correnti bancari di qualunque tipo presso qualunque banca (anche all'estero) stipulando i relativi contratti e sottoscrivendo ogni altro documento necessario o opportuno, operare su tali conti bancari e sui conti comunque intestati alla Società, conferire istruzioni di pagamento o bonifico anche irrevocabili o sotto condizione, compiere altri atti di contenuto bancario o finanziario, rilasciare quietanze, rendere dichiarazioni di ogni genere, anche fiscale, eseguire e richiedere tutte le annotazioni e/o registrazioni necessarie e/o opportune, con il potere di sottoscrivere ogni altro atto e/o documento accessorio e/o esecutivo inerente e conseguente e venendo i suddetti Consiglieri investiti di tutti i più ampi poteri per il perfezionamento e l'esecuzione dell'operazione in modo che non possa mai essere oposto da alcuno difetto o indeterminatezza di poteri;

- procedere all'iscrizione della presente deliberazione di approvazione dell'emissione nel Registro delle Imprese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2410 del codice civile;

- apportare alla deliberazione che precede ogni modifica, rettifica o integrazione che si rendesse necessaria a seguito di richiesta delle competenti Autorità ovvero ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese;

12. *di approvare l'esercizio da parte della Società dell'opzione per l'applicazione al Prestito Obbligazionario illimito del regime dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 20-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973", con conseguente esenzione delle Garanzie da ogni ulteriore imposta e tassa, come previsto dagli articoli 15 e seguenti del suddetto de-*

creto, conferendo al Presidente del Consiglio e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, ogni più ampio potere, nessuno escluso, per porre in essere qualsivoglia adempimento, dichiarazione e/o formalità ovvero tutto quanto richiesto, utile e/o necessario in relazione a quanto precede."

Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato e passa alla trattazione del **secondo punto** dell'ordine del giorno. Al proposito il Presidente rappresenta agli intervenuti che si rende altresì necessario procedere alla modifica di determinati termini e condizioni del Prestito Obbligazionario Sculptor (c.d. "**Terms & Conditions Sculptor**"), da apportarsi anche per il tramite della sottoscrizione di un c.d. "*Supplemental Paying Agency Agreement*", ovvero sia di un atto integrativo e modificativo dell'accordo avente a oggetto l'esecuzione, attraverso Banca Finint (già Securitisation Services S.p.A.) quale intermediario incaricato, delle obbligazioni di pagamento connesse al Prestito Obbligazionario Sculptor a cui le Terms & Conditions Sculptor, come modificate, saranno allegate e di cui copia è stata precedentemente inviata a tutti i partecipanti.

Il Presidente osserva, in termini generali, che tali modifiche, conformi a quelle accluse al presente verbale sub Allegato A, sono sostanzialmente volte a riflettere i termini del Nuovo Accordo di Ristrutturazione nelle Terms & Conditions Sculptor. Più in dettaglio, le proposte di modifica concernono principalmente la necessità, *inter alia*, di:

- allineare alcune scadenze indicate nelle Terms & Conditions Sculptor alle scansioni temporali previste nell'ambito della Nuova Manovra Finanziaria, ivi compreso il differimento (i) della c.d. *maturity date* dal mese di maggio al mese di novembre 2024; e (ii) delle date originariamente previste per il pagamento degli interessi;
- allineare le garanzie prestate per l'esatto adempimento delle obbligazioni pecuniarie assunte dalla Società nei confronti della massa dei titolari delle obbligazioni emesse nel contesto del Prestito Obbligazionario Sculptor e degli altri creditori garantiti a quelle da prestarsi nel contesto dell'emissione del Prestito Obbligazionario illimity;
- coordinare alcune disposizioni delle Terms & Conditions Sculptor ai contenuti della documentazione contrattuale predisposta successivamente all'emissione del Prestito Obbligazionario Sculptor, ivi compreso l'accordo intercreditorio sottoscritto il 19 luglio 2021.

Il Presidente rende altresì noto agli intervenuti che, in relazione e ai fini di quanto precede, si renderà altresì necessaria l'assunzione di apposita deliberazione - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2415, comma 1, n. 2), del codice civile - da parte dell'assemblea dei portatori delle obbligazioni emesse a valere sul Prestito Obbligazionario Sculptor.

A tal riguardo, il Presidente rappresenta agli intervenuti che è prevista una riunione assembleare, da tenersi in forma

totalitaria mediante mezzi di telecomunicazione, successivamente alla chiusura degli odierni lavori consiliari, avendo la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società e i portatori delle obbligazioni emesse a valere sul Prestito Obbligazionario Sculptor manifestato, per le vie brevi, la loro disponibilità a partecipare. A questo punto, il Presidente rappresenta agli intervenuti che, al fine di coordinare le disposizioni di cui al c.d. "Security Agency Agreement" - sottoscritto con Banca Finint (già Securitisation Services S.p.A.) e avente a oggetto le pattuizioni finalizzate a regolare, tra l'altro, la nomina di quest'ultima quale "Security Agent" del Prestito Obbligazionario Sculptor e, pertanto, il rapporto di mandato con rappresentanza ai sensi degli artt. 1703, 1704 e seguenti del codice civile - con talune previsioni contemplate dalla documentazione contrattuale attuativa della Nuova Manovra Finanziaria, la Società sarà altresì tenuta a sottoscrivere un c.d. "Supplemental Security Agency Agreement" (congiuntamente al "Supplemental Paying Agency Agreement", i "Supplemental Agreements") affinché (i) siano eliminate dal "Security Agency Agreement" talune previsioni ivi contenute in contrasto con l'accordo intercreditorio, sottoscritto da Bialetti Industrie con i propri finanziatori il 19 luglio 2021 (l'"Accordo Intercreditorio") e (ii) sia dato atto della prevalenza delle previsioni di tale accordo intercreditorio, in caso di contrasto con il "Security Agency Agreement".

Copia dei Supplemental Agreements, precedentemente trasmessa a tutti i partecipanti, è stata messa a disposizione prima dell'odierna adunanza e conservata agli atti della Società.

Da ultimo, il Presidente rappresenta altresì che la Società sarà tenuta a sottoscrivere un accordo modificativo del contratto denominato "Purchase Agreement" originariamente sottoscritto in data 23 maggio 2019 in relazione alla sottoscrizione del Prestito Obbligazionario Sculptor ("Amendment Agreement to the Purchase Agreement"), per allineare alcune previsioni ivi contenute con quanto disposto ai sensi dell'Accordo Intercreditorio e della ulteriore documentazione finanziaria relativa al Prestito Obbligazionario Sculptor.

Copia dell'Amendment Agreement to the Purchase Agreement, precedentemente trasmessa a tutti i partecipanti, è conservata agli atti della Società.

Il Presidente propone al Consiglio l'approvazione delle seguenti proposte di delibera:

"Il Consiglio di Amministrazione della società Bialetti Industrie S.p.A., udito e preso atto di quanto esposto dal Presidente

DELIBERA

1. di approvare le modifiche da apportare alle terms & conditions del Prestito Obbligazionario Sculptor ovvero del prestito obbligazionario non convertibile "€35,845,000 Secured Floating Rate Notes due 2024", sostanzialmente conformi a quelle accluse al presente verbale sub Allegato A;

2. di approvare la sottoscrizione dei Supplemental Agreements, dell'Amendment Agreement to the Purchase Agreement e di ogni altro atto, contratto e/o documento ancillare, inerente e/o conseguente agli stessi, nonché, per quanto occorrer possa e ove occorra, di convocare l'assemblea dei portatori delle obbligazioni emesse a valere sul Prestito Obbligazionario Sculptor ai sensi dell'art. 2415, comma 2, del codice civile, al fine di sottoporre all'approvazione dei medesimi le suddette modifiche;

3. di conferire al Presidente del Consiglio e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, il potere di compiere ogni atto necessario o opportuno al fine di dare esecuzione alla precedente deliberazione, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di negoziare, definire, sottoscrivere e perfezionare i Supplemental Agreements, l'Amendment Agreement to the Purchase Agreement e ogni altro atto, contratto e/o documento ancillare, inerente e/o conseguente agli stessi, con pieno potere di determinarne tutti i termini e le condizioni e con facoltà di apportarvi tutte le modifiche, integrazioni e variazioni che si rendessero necessarie od opportune per la loro definizione ovvero anche solo a modifica ed integrazione degli stessi; assumere, con riferimento a tutti i predetti accordi, anche sotto condizione, ogni obbligazione, anche di pagamento, e darvi esecuzione, esercitare ogni diritto, rendere e prestare ogni dichiarazione e garanzia, effettuare o acconsentire a che siano effettuate, annotazioni, registrazioni e trascrizioni anche presso pubblici registri o uffici (ivi incluse, senza alcun intento limitativo, le formalità di perfezionamento previste ai sensi di ciascun documento); e, più in generale,

- compiere tutto quanto dovesse essere ritenuto conveniente o necessario per dare completa esecuzione a quanto quivi deliberato;

- apportare alla deliberazione che precede ogni modifica, rettifica o integrazione che si rendesse necessaria a seguito di richiesta delle competenti Autorità ovvero ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese; nonché

- convocare, ove occorra, l'assemblea dei portatori delle obbligazioni emesse a valere sul Prestito Obbligazionario Sculptor, definendone data, ora, luogo di convocazione e ordine del giorno.”.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato e passa alla trattazione del **terzo punto** dell'ordine del giorno, in relazione al quale il Presidente ricorda che con deliberazione della Assemblea degli Azionisti riunitasi in sede straordinaria in data 30 settembre 2021, a rogito del Notaio Gianni Tufano rep. n. 156677, racc. n. 21323 (la “**Deliberazione Assembleare**”), la Società ha, *inter alia*: (i) approvato l'emissione - in via scindibile - entro il 19 dicembre 2021, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346, comma 6, del Codice Civile, di massimi n. 8.065.000 strumenti finanziari partecipativi per un importo complessivo di massimi Euro 8.065.000,00, denominati “SFP Subordinati” e disciplinati dal regolamento allegato allo statuto della Società sub lettera “A”, per formarne parte integrante e sostanziale, destinati alla esclusiva sottoscrizione da parte di illimity e di AMCO - Asset Management Company S.p.A. (“**AMCO**”) fino a concorrenza dell'importo massimo sopra indicato, il tutto come meglio specificato nel relativo regolamento, restando inteso che gli SFP Subordinati saranno sottoscritti a fronte di compensazione di crediti di natura finanziaria certi, liquidi ed esigibili,

vantati dai sottoscrittori nei confronti della Società nella misura di un apporto unitario pari ad Euro 1,00 per ciascun emittendo strumento finanziario partecipativo del valore nominale di Euro 1,00; (ii) approvato il regolamento degli SFP Subordinati secondo il testo allegato allo statuto della Società, sub Allegato A, per formarne parte integrante e sostanziale (il "Regolamento SFP Subordinati"); (iii) conferito al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministratore e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, tutti gli occorrenti poteri per dare esecuzione alle suddette deliberazioni, ivi compreso - a titolo esemplificativo - il potere di provvedere all'iscrizione delle modifiche statutarie, al deposito dello statuto aggiornato corredato degli allegati regolamenti e ad ogni altro adempimento necessario od opportuno.

Il Presidente, proseguendo nell'esposizione, ricorda altresì che la Deliberazione Assembleare ha dato atto che l'esatto ammontare della sottoscrizione (e per l'effetto il numero degli SFP Subordinati oggetto dell'emissione) sarebbe stato determinato in prossimità della data di sottoscrizione medesima, a seguito dell'esatta determinazione dell'ammontare di pertinenza di AMCO, che dovrà tenere conto degli interessi - maturati e non corrisposti fino alla data di emissione - dei crediti oggetto di conversione, fermo restando che l'importo che formerà oggetto di conversione sarà pari al 14% dell'ammontare complessivo dei crediti come sopra determinato. Al riguardo, il Presidente rappresenta che la sottoscrizione degli SFP Subordinati è prevista per il giorno 1 dicembre 2021 (la "Data di Sottoscrizione").

Il Presidente illustra quindi le condizioni stabilite dalla Deliberazione Assembleare per l'emissione dei predetti SFP Subordinati, da verificarsi entro la data del 19 dicembre 2021, ovverosia: (i) l'intervenuta iscrizione della delibera di modifica dello statuto sociale e alla conseguente entrata in vigore del nuovo art. 5 bis e (ii) l'omologazione da parte del Tribunale di Brescia dell'accordo di ristrutturazione sottoscritto tra la Società e taluni creditori finanziari in data 19 luglio 2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 182-bis, Legge Fallimentare (l'"Accordo di Ristrutturazione") e la mancata proposizione di impugnazioni o reclami ai sensi dell'art. 182-bis, comma 5, L.F. ovvero l'avvenuto rigetto degli stessi ove proposti.

A tale riguardo egli riferisce che l'Accordo di Ristrutturazione è stato omologato con decreto del Tribunale di Brescia emesso in data 2 novembre 2021 e pubblicato presso il Registro delle Imprese di Brescia in data 3 novembre 2021, e che il termine previsto dall'art. 182-bis, comma 5 è decorso senza che siano stati presentati reclami. Inoltre la delibera assembleare di modifica dello statuto sociale è stata iscritta nel registro delle imprese di Brescia in data 11 ottobre

2021. Pertanto entrambe le condizioni sopra menzionate risultano essersi avverate.

Tutto ciò premesso, il Presidente riferisce che alla Data di Sottoscrizione, il credito oggetto di conversione vantato da AMCO nei confronti della Società in linea capitale sarà pari a Euro 2.919.178,00 e ad Euro 85.142,00 per interessi maturati e non corrisposti (per un credito totale di Euro 3.004.320,00); pertanto l'importo del credito di AMCO soggetto a conversione è determinato - alla Data di Sottoscrizione - in Euro 3.004.320,00, pari al 14% dell'ammontare complessivo dei crediti vantati da AMCO nei confronti della Società.

Alla luce di quanto illustrato, il Presidente propone quindi di determinare in 8.057.877 il numero totale di SFP Subordinati da emettersi in esecuzione e secondo quanto previsto dalla richiamata Deliberazione Assembleare, per un importo complessivo di Euro 8.057.877,00, di cui n. 5.053.557 riservati alla sottoscrizione da parte di illimity e n. 3.004.320 riservati alla sottoscrizione da parte di AMCO, restando invece invariati tutti i termini e condizioni della precedente Deliberazione Assembleare.

Il Presidente riferisce altresì che le competenti funzioni aziendali hanno provveduto ad aggiornare i valori numerici contenuti nel Regolamento SFP Subordinati - approvato con la Deliberazione Assembleare ed allegato allo Statuto quale Allegato A - per riflettere l'esatto ammontare degli SFP Subordinati che saranno sottoscritti alla Data di Sottoscrizione (e per l'effetto il numero degli SFP Subordinati oggetto dell'emissione), in conformità a quanto previsto nella Deliberazione Assembleare. Il Presidente prosegue richiamando gli aggiornamenti del Regolamento SFP Subordinati - copia aggiornata del quale è stata trasmessa ai partecipanti anteriormente alla riunione odierna e che si allega sotto la lettera "B" del presente verbale -, relativi alla definizione dell'importo complessivo degli SFP Subordinati che saranno emessi (pari a 8.057.877) e dell'importo di SFP Subordinati che saranno riservati in via esclusiva ed inscindibile alla sottoscrizione di illimity (pari a 5.053.557) e di AMCO (pari a 3.004.320). A tal proposito, il Presidente chiarisce che il Regolamento SFP Subordinati aggiornato è del tutto conforme all'articolato già approvato con la Deliberazione Assembleare e allegato allo Statuto quale Allegato A, fatti salvi i precisati aggiornamenti numerici.

Il Presidente propone al Consiglio l'approvazione delle seguenti proposte di delibera:

"Il Consiglio di Amministrazione della società Bialetti Industrie S.p.A., udito e preso atto di quanto esposto dal Presidente

DELIBERA

1. di approvare l'emissione di n. 8.057.877 (ottomilionicinquantasettemilaottocentosettantasette) strumenti finanziari partecipativi per un importo complessivo di Euro 8.057.877,00 (ottomilionicinquantasettemilaottocentosettantasette virgola zero zero), denominati SFP Su-

bordinati e disciplinati dal Regolamento SFP Subordinati, allegato alla presente delibera sotto "B", di cui n. 5.053.557 (cinquemilionicinquantatremilacinquecentocinquantesette) riservati alla sottoscrizione da parte di illimity e n. 3.004.320 (tremilioniquattromilatrecentoventi) riservati alla sottoscrizione da parte di AMCO, restando invece invariati tutti i termini e condizioni della precedente Deliberazione Assembleare (ivi inclusi i poteri all'uopo conferiti);

2. di approvare, per quanto occorrer possa, il Regolamento SFP Subordinati come sopra allegato sotto "B" aggiornato nei valori numerici come descritto in narrativa;

3. di procedere a ogni adempimento, anche informativo, presso ogni competente società, ente o Autorità, italiano o estero, connesso all'emissione degli SFP Subordinati, alla loro sottoscrizione, liberazione e iscrizione, ivi inclusa la relativa iscrizione nel registro degli strumenti finanziari partecipativi e la pubblicazione dei comunicati stampa in adempimento agli obblighi informativi applicabili alla Società ai sensi della normativa vigente;

4. di ratificare, per quanto occorrer possa, tutti gli atti e le attività compiuti fino alla data odierna dagli amministratori in relazione alla complessiva operazione di emissione degli SFP Subordinati;

5. di conferire al Presidente del Consiglio e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, ogni più ampio potere per dare esecuzione all'odierno deliberato consiliare, ponendo in essere tutto quanto richiesto, utile e/o necessario per l'attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni e più ampio potere al riguardo, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di:

- eventualmente modificare il numero degli SFP Subordinati da riservare in sottoscrizione da parte di AMCO e, conseguentemente, il numero complessivo di SFP Subordinati da emettere, nel caso in cui la Data di Sottoscrizione prevista dovesse modificarsi (che comporterebbe la necessità di ricalcolare gli interessi maturandi sul credito in linea capitale vantato da AMCO, oggetto di conversione in SFP Subordinati);

- definire, sottoscrivere, perfezionare e dare esecuzione, per quanto di competenza della Società, ai documenti per la sottoscrizione e liberazione degli SFP Subordinati mediante compensazione di crediti di natura finanziaria certi, liquidi ed esigibili, vantati dai sottoscrittori nei confronti della Società nella misura di un apporto unitario pari ad Euro 1,00 (uno virgola zero zero) per ciascun emittendo strumento finanziario partecipativo del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero);

- definire, sottoscrivere, perfezionare e dare esecuzione, per quanto di competenza della Società e a ogni altro atto, contratto e documento relativo, funzionale, ancillare in relazione all'emissione, sottoscrizione, liberazione e iscrizione nel registro degli strumenti finanziari partecipativi degli SFP Subordinati, ivi incluso il potere di provvedere al deposito e all'iscrizione del Regolamento SFP Subordinati, come aggiornato (come sopra allegato sotto "B"), nonché all'ulteriore aggiornamento e modifica e al nuovo deposito e iscrizione dello stesso, al fine di recepire l'eventuale differente numero di SFP Subordinati che dovesse essere sottoscritto da AMCO ai sensi di quanto precede nel caso in cui la Data di Sottoscrizione prevista dovesse modificarsi, e ad ogni altro adempimento necessario od opportuno; assumere, con riferimento a tutti i predetti atti, accordi, contratti e documenti, anche sotto condizione, ogni obbligazione, anche di pagamento, e darvi esecuzione, esercitare ogni diritto, rendere ogni dichiarazione, effettuare o acconsentire a che siano effettuate, annotazioni, registrazioni e trascrizioni."

Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

Giungendo alla trattazione dei restanti punti dell'ordine del giorno (**quarto, quinto e sesto punto**), il Presidente propone al Consiglio di posticiparne la trattazione ad una successiva riunione consigliare.


Il Consiglio approva unanime.

Null'altro essendovi da deliberare sulle "Varie ed eventuali" (settimo punto dell'ordine del giorno), nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione. Sono le ore 15,29.


Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 14.

Consta di dieci fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per trentasette pagine e della trentottesima sin qui.

F.to Andrea De Costa notaio



Allegato [A]



All'Articolo 1 (*Interpretation*):

- la definizione di "Aggregate Indebtedness" è modificata come segue:

"Aggregate Indebtedness" means the aggregate of (a) the Junior Debt Indebtedness; (b) interest accrued on the Junior Debt Indebtedness; (c) Financial Indebtedness under the Notes (including without limitation interest, capitalised interest, fees and expenses in respect thereof) where applicable; (c) Financial Indebtedness under the New Senior Secured Notes (including without limitation interest, capitalised interest, fees and expenses in respect thereof) where applicable and (d) the Enforcement Liability;

"Indebitamento Complessivo" indica la somma di: (a) Debito Junior; (b) interessi maturati sul Debito Junior; (c) Indebitamento Finanziario ai sensi delle Obbligazioni (inclusi, a titolo esemplificativo, interessi, interessi capitalizzati, tasse e spese relative) laddove applicabili; (c) Indebitamento Finanziario ai sensi delle Nuove Obbligazioni Senior Garantite (inclusi, a titolo esemplificativo, interessi, interessi capitalizzati, tasse e spese relative) laddove applicabili e (d) Responsabilità per l'Escussione.

- la definizione di "Article 182-bis Agreement" è modificata come segue:

"Article 182-bis Agreement" means the debt restructuring agreement (accordo di ristrutturazione dei debiti) pursuant to Article 182-bis of the Italian Insolvency Act entered into on 19 July 2021 by and between, amongst others, Bialetti Holding, the Initial Noteholder, the SPV 130, the Issuer, AMCO and the New Investor;

"Accordo di Ristrutturazione ex Articolo 182-bis" indica l'accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'Articolo 182-bis della Legge Fallimentare Italiana stipulato in data 19 luglio 2021 tra, inter alios, Bialetti Holding, l'Obbligazionista Iniziale, l'SPV 130, l'Emittente, AMCO e il Nuovo Investitore.

- la definizione di "Article 182-bis Restructuring Plan" è modificata come segue:

"Article 182-bis Restructuring Plan" means the industrial and financial plan of the Issuer and the Group approved by the Board of Directors of the Issuer on 16 July 2021, as an annex of the Article 182-bis Agreement, filed with the Competent Judicial Authority pursuant to Article 182-bis of the Italian Insolvency Act;

"Piano di Ristrutturazione ex Articolo 182-bis" indica il piano industriale e finanziario dell'Emittente e del Gruppo approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 16 luglio 2021, quale allegato all'Accordo di Ristrutturazione ex Articolo 182-bis, depositato presso l'Autorità Giudiziaria Competente ai sensi dell'Articolo 182-bis della Legge Fallimentare Italiana;

- la definizione di "*Bialetti Holding Agreement*" è modificata come segue:


"Bialetti Holding Agreement" means the debt rescheduling agreement of Bialetti Holding entered into on 27 February 2019 by and between, amongst others, Bialetti Holding and Mediocredito Italiano S.p.A., UniCredit S.p.A., Banco BPM S.p.A. and Intesa Sanpaolo S.p.A., as integrated and/or amended under the waiver on 15 September 2021;

"Accordo Bialetti Holding" indica l'accordo di ristrutturazione dei debiti di Bialetti Holding stipulato in data 27 Febbraio 2019 tra, inter alios, Bialetti Holding e Mediocredito Italiano S.p.A., UniCredit S.p.A., Banco BPM S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A., come integrato e/o modificato ai sensi del waiver in data 15 settembre 2021.

- la definizione di "*Bialetti Sale (Going Concern)*" è modificata come segue:

"Bialetti Sale (Going Concern)" means, to the extent it is carried out in the cases provided under article 14 of the Article 182-bis Agreement (including, but not limited to, the sale within an insolvency procedure or by way of enforcement of security interest), any transaction of whatsoever kind entailing the sale or disposal of the assets and liabilities directly or indirectly pertaining to the Issuer, including, but not limited to, the transfer of business of the Issuer by the same and/or, if not previously disposed pursuant to the 182-bis Agreement, the transfer of the business unit comprising the Aeternum Trademark and/or the transfer of CEM, the merger of the Issuer with third parties or any other transaction which provides for, as a sole transaction, the transfer of the assets and liabilities belonging, directly or indirectly, to the Issuer into another corporate vehicle, the share capital of which is fully owned by the Issuer, and the transfer of the shares representing the corporate capital of such vehicle;

"Dismissione Bialetti (Azienda)" indica, nella misura in cui sia effettuata nei casi previsti dall'articolo 14 dell'Accordo di Ristrutturazione ex Articolo 182-bis (inclusa, a titolo esemplificativo, la vendita nell'ambito di una procedura di insolvenza o in forza di escussione di una garanzia), qualunque operazione di qualsiasi genere che comporti il trasferimento delle attività e passività facenti capo, direttamente o indirettamente, all'Emittente, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cessione dell'azienda dell'Emittente da parte del medesimo e/o, se non precedentemente ceduti ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione ex Articolo 182-bis, la cessione del ramo d'azienda che comprende il Marchio Aeternum e/o la cessione di CEM, la fusione dell'Emittente con terzi o ogni altra operazione che preveda, come unica operazione, il conferimento delle attività e delle passività appartenenti, direttamente o indirettamente, all'Emittente in un'altra società



veicolo, il cui capitale sociale sia integralmente di proprietà dell'Emittente, e la cessione delle azioni rappresentative del capitale sociale di tale società veicolo.

la definizione di "**Bialetti Sale (Shares)**" è modificata come segue:

"Bialetti Sale (Shares)" means, to the extent it is carried out in the cases provided under article 14 of the Article 182-bis Agreement (including, but not limited to, the sale within an insolvency procedure or within the enforcement of securities), the joint sale of all the shares representing the corporate capital of the Issuer owned by NewCo (also where resulting, directly, from the enforcement of the pledge granted pursuant to the Issuer Pledge Agreement or, indirectly, from the enforcement of the pledge granted pursuant to the NewCo Share Pledge Agreement) and the Sculptor Shareholder. For the avoidance of any doubt, (i) the sale of shares representing the corporate capital of the Issuer owned by the Sculptor Shareholder only;

"Dismissione Bialetti (Partecipazioni)" indica, nella misura in cui sia effettuata nei casi previsti dall'articolo 14 dell'Accordo di Ristrutturazione ex Articolo 182-bis (inclusa, a titolo esemplificativo, la vendita nell'ambito di una procedura di insolvenza o in forza di escussione di una garanzia), la contestuale cessione di tutte le azioni rappresentative del capitale sociale della Società detenute da NewCo (anche ove risultante, direttamente, dall'escussione del pegno costituito in forza dell'Atto di Pegno dell'Emittente o, indirettamente, dall'escussione del pegno costituito in forza dell'Atto di Pegno Azioni NewCo) e dall'Azionista Sculptor. Ai fini di chiarezza, esclusivamente (i) la cessione di azioni rappresentative del capitale sociale dell'Emittente di proprietà dell'Azionista Sculptor.

la definizione di "**Callable Shares**" è modificata come segue:

"Callable Shares" means a number of shares of the Issuer equal to the difference between (x) a number of shares of the Issuer representing 25% of the Issuer's share capital and (y) the Sculptor Shareholder Shares;

"Azioni Opzionate" indica un numero di azioni dell'Emittente pari alla differenza tra (x) un numero di azioni dell'Emittente rappresentativo del 25% del capitale sociale dell'Emittente; e (y) le Azioni Azionista Sculptor.

la definizione di "**Call Option Agreement**" è modificata come segue:

"Call Option Agreement" means the call option agreement executed on or about the Issue Date between Bialetti Holding and the Sculptor Shareholder relating to

the granting by the former to the latter without consideration of a call option right on the Callable Shares, as subsequently replaced by a call option agreement dated [_____] 2021 entered into between Bialetti Holding, NewCo and the Sculptor Shareholder;

"Contratto Opzione d'Acquisto" indica il contratto di opzione sottoscritto alla Data di Emissione tra Bialetti Holding e l'Azionista Sculptor avente ad oggetto la concessione a favore di quest'ultimo, a titolo gratuito, di un'opzione d'acquisto avente ad oggetto le Azioni Opzionate, come successivamente sostituito da un contratto di opzione di acquisto sottoscritto in data [_____] 2021 tra Bialetti Holding, NewCo e l'Azionista Sculptor.

la definizione di "Change of Control" è modificata come segue:


"Change of Control" means the occurrence of any of the following:

- (a) the Ranzoni Family Shareholder directly or indirectly, whether in a single transaction or a series of related transactions owning and controlling less than 35% of the voting and non-voting share capital of the Issuer; or
- (b) the Ranzoni Family Shareholder directly or indirectly, whether in a single transaction or a series of related transactions, casting, or controlling the casting of, less than 35% of the maximum number of votes that might be cast at a general meeting of the Issuer (provided that the above-mentioned exercise of voting rights, or the possibility that such voting rights are capable of being exercised by the secured creditors under the Issuer Pledge Agreement, will not trigger a Change of Control);

in each case to the extent that such Change of Control does not result from a Bialetti Sale;

"Cambio di Controllo" indica il caso in cui:

- (a) l'Azionista della Famiglia Ranzoni, direttamente o indirettamente, in forza di una singola operazione o di una serie di operazioni collegate, possiede e controlla meno del 35% del capitale sociale con e senza diritto di voto dell'Emittente; o
- (b) l'Azionista della Famiglia Ranzoni, direttamente o indirettamente, in forza di una singola operazione o di una serie di operazioni collegate, esprime o controlla l'esercizio di, meno del 35% del numero massimo di voti che potrebbero essere espressi in un'assemblea dell'Emittente (fermo restando che il suddetto esercizio dei diritti di voto o la possibilità che tali diritti di voto possano essere esercitati dai creditori garantiti ai sensi dell'Atto di Pegno dell'Emittente, non determinerà un Cambio di Controllo);



in ogni caso nella misura in cui tale Cambio di Controllo non derivi da una Dismissione Bialetti.

la definizione di "Disposal Net Proceeds" è modificata come segue:

"Disposal Net Proceeds" means the proceeds of any Disposal Event, net of (i) all necessary and documented costs and expenses (including without limitation legal, notarial and intermediation fees) reasonably incurred by the Issuer or CEM, as applicable, with respect to that Disposal Event; (ii) of any indirect Tax required to be paid by the Issuer or CEM in connection with that Disposal Event; (iii) of any direct Tax reasonably expected to be paid by the Issuer or CEM in connection with that Disposal Event (as reasonably determined by the Issuer or CEM) (the **"Direct Tax Expected Amount"**), it being understood that the difference between the Direct Tax Expected Amount and the actual tax paid amount in the relevant tax period in connection with that Disposal Event shall constitute Disposal Net Proceed; and (iv) of any sum necessary in order to ensure the Article 182-bis Restructuring Plan's sustainability following the relevant Disposal Event, as quantified in a comfort letter to be issued by the Expert;

"Proventi Netti Dismissione" indica i proventi di qualsiasi Evento di Dismissione, al netto di (i) tutti i costi e le spese necessari e documentati (inclusi, a titolo esemplificativo, i costi legali, notarili e di intermediazione) ragionevolmente sostenuti dall'Emittente o da CEM, a seconda dei casi, in relazione all'Evento di Dismissione; (ii) di qualsiasi imposta indiretta dovuta dall'Emittente o da CEM in relazione all'Evento di Dismissione; (iii) di qualsiasi imposta diretta ragionevolmente stimata come dovuta dall'Emittente o da CEM in relazione a tale Evento di Dismissione (come ragionevolmente determinata dall'Emittente o da CEM) (l' **"Importo Stimato Imposte Dirette"**), restando inteso che la differenza tra l'Importo Stimato Imposte Dirette e l'importo effettivo delle imposte pagate nel periodo d'imposta relativo all'Evento di Dismissione costituirà Provento Netto Dismissione; e (iv) di qualsiasi importo necessario a garantire la sostenibilità del Piano di Ristrutturazione ex Articolo 182-bis a seguito dell'Evento di Dismissione, come quantificato in una comfort letter rilasciata dall'Esperto.

la definizione di "Enforcement Liabilities" è modificata come segue:

"Enforcement Liability" means, starting from the relevant date of enforcement, the liability of the Issuer which may be due by the latter upon exercise by Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. of its right of recourse against the Issuer under the personal guarantees granted by the same bank in favour of Bialetti Store S.r.l. as identified under the Article 182-bis Restructuring Agreement;

"Responsabilità per l'Escussione" indica, a partire dalla relativa data di escussione, la responsabilità dell'Emittente a fronte dell'esercizio da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. del proprio diritto di regresso nei confronti dell'Emittente ai sensi delle garanzie personali prestate dalla medesima banca a favore di Bialetti Store S.r.l., come individuate ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione ex Articolo 182-bis.

- la definizione di "Framework Agreement" è modificata come segue:

"Framework Agreement" means the framework agreement entered into on 19 July 2021 by and between, amongst others, the Issuer, Bialetti Holding, the SPV 130 and the Initial Noteholder replacing the framework agreement originally entered into on 23 November 2018 (as amended and restated on 27 February 2019) by and between, amongst others, the Issuer, Bialetti Holding and the Initial Noteholder;

"Accordo Quadro" indica l'accordo quadro sottoscritto in data 19 luglio 2021 tra, inter alios, l'Emittente, Bialetti Holding, l'SPV 130 e l'Obbligazionista Iniziale, che sostituisce l'accordo quadro originariamente stipulato in data 23 novembre 2018 (come modificato e rideterminato in data 27 febbraio 2019) tra, inter alios, l'Emittente, Bialetti Holding e l'Obbligazionista Iniziale.


- la definizione di "Initial Noteholder" è modificata come segue:

"Initial Noteholder" means (i) Sculptor Ristretto Investments S.à.r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 26b, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B230567; and (ii) any transferee and/or assignee of the Notes;

"Obbligazionista Iniziale" indica (i) Sculptor Ristretto Investments S.à.r.l., una société à responsabilité limitée costituita ai sensi della legge del Lussemburgo, con sede legale in boulevard Royal, 29b, L-2449, Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo e iscritta nel Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo al numero B230567; e (ii) qualsiasi cessionario e/o assegnatario delle Obbligazioni;

- la definizione di "Issuer Share Pledge Agreement" è modificata come segue:

"Issuer Pledge Agreement" has the meaning given to it in Condition 5(a) (Transaction Security);



"Atto di Pegno dell'Emittente" ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 5(a) (Transaction Security).

- nella definizione di **"Legal Reservations"**, la lettera (e) è modificata come segue:

"(e) any other general principles which are set out as qualifications or reservations as to matters of law in any legal opinions delivered to the Initial Noteholder on or about the Issue Date or on the Closing Date;"

"(e) qualsiasi altro principio generale che sia indicato come precisazione o riserva su questioni di diritto in qualsiasi parere legale consegnato all'Obbligazionista Iniziale alla Data di Emissione o alla Data di Esecuzione".

- la definizione di **"Maturity Date"** è modificata come segue:

"Maturity Date" means 28 November 2024;

"Data di Scadenza" indica il 28 novembre 2024.

- nella definizione di **"Permitted Disposal"** le lettere (h) e (i) sono modificate come segue:

"Permitted Disposal" means any sale, lease, licence, transfer or other disposal which is on arm's length terms:

[...]

(h) to a Joint Venture, to the extent it is consistent with the Article 182-bis Restructuring Plan;

(i) of assets envisaged in, and in accordance with, the Article 182-bis Restructuring Plan, including the Bialetti Sale, the Aeternum Trademark Sale and the CEM Sale; or"

"Atto di Disposizione Consentito" indica qualsiasi vendita, locazione, licenza, trasferimento o altra cessione effettuata a condizioni di mercato:

(h) ad una Joint Venture, nella misura in cui sia coerente con il Piano di Ristrutturazione ex Articolo 182-bis;

(i) delle attività previste nel, ed in conformità al, Piano di Ristrutturazione ex Articolo 182-bis, ivi incluse, la Dismissione Bialetti, la Dismissione del Marchio Aeternum e la Dismissione CEM; o"


- la definizione di "Permitted Indebtedness" è modificata come segue:

"Permitted Indebtedness" means:

- (a) *Financial Indebtedness under the Notes;*
- (b) *Financial Indebtedness under the New Senior Secured Notes;*
- (c) *Junior Indebtedness;*
- (d) *the Enforcement Liability;*
- (e) *Existing Financial Indebtedness and any refinancing of any such Existing Financial Indebtedness, provided such refinancing does not provide for an increase the principal amount of any such Existing Financial Indebtedness;*
- (f) *any credit lines to be granted in the form of current account advances, factoring arrangements, bank self-liquidating transactions, export advances, import advances, and advance payments in the ordinary course of trade up to a maximum aggregate amount of Euro 5,000,000;*
- (g) *any Financial Indebtedness under a Permitted Loan; and*
- (h) *any Financial Indebtedness under a Shareholder Loan.*

"Indebitamento Consentito" indica:

- (a) *l'Indebitamento Finanziario ai sensi delle Obbligazioni;*
- (b) *l'Indebitamento Finanziario ai sensi delle Nuove Obbligazioni Senior Garantite;*
- (c) *l'Indebitamento Junior;*
- (d) *la Responsabilità per l'Escussione;*
- (e) *l'Indebitamento Finanziario Esistente e qualsiasi rifinanziamento di tale Indebitamento Finanziario Esistente, a condizione che tale rifinanziamento non preveda un incremento di capitale di tale Indebitamento Finanziario Esistente;*
- (f) *qualsiasi linea di credito da concedere sotto forma di anticipi in conto corrente, contratti di factoring, operazioni bancarie autoliquidanti, anticipi import/export e pagamenti anticipati nel corso di normali operazioni commerciali fino ad un importo massimo complessivo di Euro 5.000.000;*
- (g) *qualsiasi Indebitamento Finanziario ai sensi di un Prestito Consentito; e*
- (h) *qualsiasi Indebitamento Finanziario ai sensi di un Prestito Soci.*



- nella definizione di "Permitted Security", la lettera (b) è modificata come segue:

(b) any Transaction Security created to secure the Notes and the New Senior Secured Notes;

(b) qualsiasi Transaction Security costituita per garantire le Obbligazioni e le Nuove Obbligazioni Senior Garantite.

- la definizione di "Receivables Transfer Agreement" è modificata come segue:

"Receivables Transfer Agreements" means, collectively, the Original Receivables Transfer Agreement and the New Receivables Transfer Agreement;

"Contratti di Cessione Crediti" indica, congiuntamente, il Contratto di Cessione Crediti Originario e il Nuovo Contratto di Cessione Crediti.

- la definizione di "Security Documents" è modificata come segue:

"Security Documents" means the Privilegio Speciale, the Bialetti and Aeternum Trademark Pledge Agreement, the NewCo Share Pledge Agreement, the Issuer Pledge Agreement, the Third-Ranking Mortgage and the Cash Collateral Deed of Charge and any other document creating or expressing to create any Security in respect of the obligations of the Issuer under the Notes and the other Transaction Documents;

"Documenti di Garanzia" indica il Privilegio Speciale, l'Atto di Pegno su Marchi Bialetti e Aeternum, l'Atto di Pegno Azioni NewCo, l'Atto di Pegno Azioni Conto Titoli, l'Ipoteca di Terzo Grado e l'Atto di Vincolo Cash Collateral e qualsiasi altro documento che costituisca o sia inteso a costituire una Garanzia in relazione alle obbligazioni dell'Emittente ai sensi delle Obbligazioni e degli altri Documenti dell'Operazione;

- la definizione di "Shareholders' Agreement" è modificata come segue:

"Shareholders' Agreement" means the shareholders' agreement entered into on [●] 2021 between the Sculptor Shareholder, the New Investor and Bialetti Holding (on behalf of NewCo);

"Patto Parasociale" indica il patto parasociale sottoscritto il [●] tra l'Azionista Sculptor, il Nuovo Investitore e Bialetti Holding (per conto di NewCo);

- la definizione di "Third-Party Purchaser" è modificata come segue:

"Third-Party Purchaser" means

- (a) *the contractual counterparty of the Issuer with reference to:*
 - (i) *the Bialetti Sale (Going Concern);*
 - (ii) *the Aeternum Trademark Sale; or*
 - (iii) *the CEM Sale (Shares); or*
- (b) *the contractual counterparty of NewCo and the Sculptor Shareholder in case of Bialetti Sale (Shares); and*
- (c) *the contractual counterparty of CEM in case of CEM Sale (Going Concern);*

"Terzo Acquirente" indica:


- (a) *la controparte contrattuale della Società con riferimento:*
 - (i) *alla Dismissione Bialetti (Azienda);*
 - (ii) *alla Dismissione Marchio Aeternum; o*
 - (iii) *alla Dismissione CEM (Partecipazioni);*
- (b) *la controparte contrattuale di NewCo e dell'Azionista Sculptor in caso di Dismissione Bialetti (Partecipazioni); e*
- (c) *la controparte contrattuale di CEM in caso di Dismissione CEM (Azienda).*

- la definizione di "Transaction Documents" è modificata come segue:

"Transaction Documents" means the Framework Agreement, the Article 182-bis Agreement, the Paying Agency Agreement, the Deed of Covenant, the Security Agent Agreement, the Notes Purchase Agreement, the Global Note Certificate, the Intercreditor Agreement and the Security Documents;

"Documenti dell'Operazione" indica l'Accordo Quadro, l'Accordo di Ristrutturazione ex Articolo 182-bis, il Contratto dell'Agente di Pagamento, il Contratto degli Obblighi della Società, il Contratto dell'Agente delle Garanzie, il Contratto di Sottoscrizione, il Certificato Globale delle Obbligazioni, l'Accordo Intercreditorio e i Documenti di Garanzia.

- la definizione di "Transferring Banks" è modificata come segue:



"Transferring Banks" means, collectively, Banco BPM S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. and Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo - Società Cooperativa, which transferred the Banks' Receivables to the New Investors pursuant to the New Receivables Transfer Agreements; and

"Banche Cedenti" indica, congiuntamente, Banco BPM S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. and Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo - Società Cooperativa, le quali hanno ceduto i Crediti Banche ai Nuovi Investitori ai sensi dei Nuovi Contratti di Cessione Crediti; e

All'Articolo 1 (*Interpretation*) sono eliminate le definizioni di "Amendment Framework Agreement", "Banks", "Cash Collateral End Date", "Cash Collateral Redemption Date", "Consolidated Financial Indebtedness", "First Interim Notes", "OZ Shareholder", "Receivables", "Receivables Purchaser"; "Second Interim Notes", "Share Capital Increase", "Uncommitted Financing";

All'Articolo 1 (*Interpretation*) sono aggiunte le seguenti definizioni:

"AMCO" means AMCO - Asset Management Company S.p.A., with registered office in Via Santa Brigida 39, Naples, Italy and direzione generale in Via del Lauro 5-7, 20121 Milan, Italy, fiscal code, VAT number and registration number with the Companies Register of Naples 05828330638.

"AMCO" indica AMCO - Asset Management Company S.p.A., con sede legale in Via Santa Brigida 39, Napoli, Italia e direzione generale in Via del Lauro 5-7, 20121 Milano, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 05828330638.

"Banks' Receivables" means, collectively, the unsecured receivables of the Transferring Banks which have been transferred to the New Investor pursuant to the New Receivables Transfer Agreement;

"Crediti delle Banche" indica, congiuntamente, i crediti chirografari delle Banche Cedenti che sono stati ceduti al Nuovo Investitore ai sensi del Nuovo Contratto di Cessione Crediti.

"Closing Date" has the meaning given to the term "Data di Esecuzione" under the Article 182-bis Agreement;

"Data di Esecuzione" ha il significato attribuito al termine "Data di Esecuzione" ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione ex Articolo 182-bis.

"Expert" means Mr Giovanni Rizzardi, as the independent expert having the requirements set forth under Article 67, par. 3, lett. d) of the Italian Insolvency Act, or any other independent expert having the requirements set forth under Article 67, par. 3, lett. d) of the Italian Insolvency Act.

"Esperto" indica il Sig. Giovanni Rizzardi, quale professionista indipendente avente i requisiti previsti dall'articolo 67, co. 6, lett. d) della Legge Fallimentare Italiana, o qualsiasi altro professionista indipendente in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 67, co. 6, lett. d) della Legge Fallimentare Italiana.

"Intercreditor Agreement" means the intercreditor agreement entered into on 19 July 2021 between, inter alios, the Issuer, the Initial Noteholder, the Security Agent, the SPV 130, the New Investor and the Intercreditor Agent in connection with the Transaction.


"Accordo Intercreditorio" indica l'accordo intercreditorio sottoscritto in data 19 luglio 2021 tra, inter alios, l'Emittente, l'Obbligazionista Iniziale, il Security Agent, l'SPV 130, il Nuovo Investitore e l'Agente Intercreditorio in relazione all'Operazione.

"Junior SFPs" means the participating financial instruments (strumenti finanziari partecipativi) under article 2436, paragraph 6 of the Italian Civil Code to be potentially issued by the Issuer and reserved in subscription to the SPV 130 pursuant to the terms of the Article 182-bis Agreement and the Junior SFP Rules;

"SFP Junior" indica gli strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'articolo 2436, comma 6 del Codice Civile Italiano che saranno potenzialmente emessi dall'Emittente e riservati in sottoscrizione all'SPV 130 ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione ex Articolo 182-bis e del Regolamento SFP Junior.

"Junior Debt Indebtedness" means, collectively, (i) the Financial Indebtedness of the Issuer towards the SPV 130, as regulated pursuant to the Article 182-bis Agreement, and (ii) the residual Financial Indebtedness of the Issuer towards the New Investor and AMCO, as resulting further to the completion of the transactions set forth under article 11 of the Article 182-bis Agreement, whose terms and conditions of repayment are set out thereunder.

"Debito Junior" indica congiuntamente, (i) l'Indebitamento Finanziario dell'Emittente nei confronti dell'SPV 130, come disciplinato dall'Accordo di



Ristrutturazione ex Articolo 182-bis; e (ii) l'Indebitamento Finanziario residuo dell'Emittente nei confronti del Nuovo Investitore e di AMCO, come risultante a seguito del perfezionamento delle operazioni di cui all'articolo 11 dell'Accordo di Ristrutturazione ex Articolo 182-bis, i cui termini e condizioni di rimborso sono ivi individuati.

"Junior Indebtedness" means, collectively, the Junior Debt Indebtedness and the Junior SFPs Indebtedness;

"Indebitamento Junior" indica, congiuntamente, il Debito Junior e l'Indebitamento SFP Junior.

"Junior SFPs Indebtedness" means any amount due by the Issuer towards the Junior SFP Holders in relation to the economic rights of the Junior SFP Holders under the Junior SFP Transaction Documents;

"Indebitamento SFP Junior" indica qualsiasi importo dovuto dall'Emittente nei confronti dei Titolari SFP Junior in relazione ai diritti patrimoniali dei Titolari SFP Junior ai sensi dei Documenti SFP Junior dell'Operazione.

"Junior SFP Holder" means the SPV 130, if and to the extent that it holds Junior SFPs;

"Titolare SFP Junior" indica l'SPV 130, se e nella misura in cui detiene SFP Junior.

"Junior SFPs Transaction Documents" means, collectively, the Article 182-bis Agreement and the Junior SFP Rules concerning the terms and conditions applicable to the Junior SFPs;

"Documenti SFP Junior dell'Operazione" indica, congiuntamente, l'Accordo di Ristrutturazione ex Articolo 182-bis e il Regolamento SFP Junior relativo ai termini e alle condizioni applicabili agli SFP Junior.

"Junior SFP Rules" means the rules attached to the Issuer's by-laws, setting forth the terms and conditions of the Junior SFPs;

"Regolamento SFP Junior" indica il regolamento allegato allo statuto dell'Emittente, che stabilisce i termini e le condizioni degli SFP Junior.

"New Investor" means Illimity Bank S.p.A. (including any relevant transferee and/or assignee of such entity);

"Nuovo Investitore" indica Illimity Bank S.p.A. (incluso qualsiasi cessionario e/o assegnatario di quest'ultima).

"New Senior Secured Notes Conditions" means the terms and conditions regulating the New Senior Secured Notes, attached to the paying agency agreement entered into on [] 2021 between, among others, the Issuer, Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. and the New Investor;

"Regolamento delle Nuove Obbligazioni Senior Garantite" indica i termini e le condizioni che disciplinano le Nuove Obbligazioni Senior Garantite, allegate al paying agency agreement sottoscritto in data [] 2021 tra, inter alios, l'Emittente, Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. e il Nuovo Investitore.

"New Senior Secured Notes Event of Default" means an Event of Default under and as defined in the New Senior Secured Notes Conditions;

"Eventi di Default Nuove Obbligazioni Senior Garantite" indica un Evento di Default ai sensi del e come definito dal Regolamento delle Nuove Obbligazioni Senior Garantite.

"New Senior Secured Notes" means the Euro 10,000,000 senior secured floating rate notes due 2024 issued by the Issuer and subscribed by the New Investor on the Closing Date, ranking super senior (prededucibili) pursuant to Article 182-quater, paragraph 1, of the Italian Insolvency Act;

"Nuove Obbligazioni Senior Garantite" indica le obbligazioni senior garantite a tasso variabile per Euro 10.000.000 dovute nel 2024 emesse dall'Emittente e sottoscritte dal Nuovo Investitore alla Data di Esecuzione, di rango super senior (prededucibili) ai sensi dell'Articolo 182-quater, comma 1, della Legge Fallimentare Italiana.

"New Senior Secured Notes Noteholders" means the holders of the New Senior Secured Notes;



"Obbligazionisti delle Nuove Obbligazioni Senior Garantite" indica i titolari delle Nuove Obbligazioni Senior Garantite.

"NewCo" means Bialetti Investimenti S.p.A. (Fiscal Code and VAT no. 04327020980), with registered office in Via Fogliano no. 1, Coccaglio (BS), a joint stock company incorporated under Italian law and entirely owned by Bialetti Holding;

"NewCo" indica Bialetti Investimenti S.p.A. (C.F. e P.I. 04327020980), avente sede legale in Via Fogliano no. 1, Coccaglio (BS), una società per azioni, costituita ai sensi della legge italiana e interamente controllata da Bialetti Holding.

"NewCo Share Pledge Agreement" has the meaning given to it in Condition 5(a) (Transaction Security);

"Atto di Pegno Azioni NewCo" ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 5(a) (Transaction Security).

"New Receivables Transfer Agreements" means, collectively:

(a) the receivables transfer agreements entered into on 19 July 2021 by and between the New Investor, as purchaser, and the Transferring Banks, as sellers, pursuant to which the Transferring Banks have transferred to the New Investor the relevant Banks' Receivables; and

(b) the receivables transfer agreement entered into on 19 July 2021 by and between the New Investor, as purchaser, and the SPV 130, as seller, pursuant to which the SPV 130 have transferred to the New Investor the SPV Transferred Receivable;

"Nuovi Contratti di Cessione Crediti" indica, congiuntamente:

(a) i contratti di cessione dei crediti sottoscritti in data 19 luglio 2021 tra il Nuovo Investitore, in qualità di acquirente, e le Banche Cedenti, in qualità di venditori, ai sensi dei quali le Banche Cedenti hanno ceduto al Nuovo Investitore i relativi Crediti delle Banche; e

(b) il contratto di cessione dei crediti sottoscritto in data 19 luglio 2021 tra il Nuovo Investitore, in qualità di acquirente, e l'SPV 130, in qualità di venditore, ai sensi del quale l'SPV 130 ha ceduto al Nuovo Investitore il Credito SPV Trasferito.

"Original Notes Terms and Conditions" mean the terms and conditions of the Notes as originally approved by the Issuer's board of directors on 28 May 2019.

"Termini e Condizioni Originari delle Obbligazioni" indica i termini e condizioni delle Obbligazioni come originariamente approvati dal consiglio di amministrazione dell'Emittente in data 28 maggio 2019.

"Original Receivables Transfer Agreement" means each of the receivables transfer agreements entered into on 27 February 2019 by and between, amongst others, the SPV 130, as purchaser, and UniCredit S.p.A., UBI Banca S.p.A. and Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., each of them as seller, pursuant to which the sellers have transferred, and the SPV 130 has purchased, the relevant receivables, at the terms and conditions set forth therein;

"Contratto di Cessione Crediti Originario" indica ciascuno dei contratti di cessione dei crediti sottoscritti in data 27 febbraio 2019 tra, inter alios, l'SPV 130, in qualità di acquirente, e UniCredit S.p.A., UBI Banca S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., ciascuno di essi in qualità di cedente, ai sensi dei quali i cedenti hanno ceduto e l'SPV 130 ha acquistato, i relativi crediti, ai termini e alle condizioni ivi previsti.


"Sculptor Shareholder" means (i) Sculptor Ristretto Investments S.à.r.l.; and (ii) any other assignee and/or transferee of the Sculptor Shareholder Shares;

"Azionista Sculptor": indica (i) Sculptor Ristretto Investments S.à.r.l.; e (ii) qualsiasi altro soggetto assegnatario e/o cessionario delle Azioni Azionista Sculptor;

"Sculptor Shareholder Shares" means the share capital of the Issuer owned by the Sculptor Shareholder;

"Azioni Azionista Sculptor" indica la porzione di capitale azionario dell'Emittente di titolarità dell'Azionista Sculptor;

"SPV 130" means Moka Bean S.r.l. a company incorporated under the laws of Italy, with registered office in Conegliano (TV), Via V. Alfieri 1, corporate capital Eur 10.000,00, fully paid-in, registered with the Companies Register of Treviso-Belluno, Fiscal Code and tax identification number 04980400263;



"SPV 130" indica Moka Bean S.r.l., società costituita ai sensi della legge italiana, con sede legale a Conegliano (TV), Via V. Alfieri 1, capitale sociale di Euro 10.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, Codice Fiscale e Partita IVA 04980400263;

"SPV Transferred Receivable" means the unsecured receivable of the SPV 130 towards the Issuer for an overall amount of Euro 8.007.273,38;

"Credito Ceduto SPV" indica il credito non garantito vantato da SPV 130 nei confronti dell'Emittente per un importo complessivo di Euro 8.007.273,38;

All'articolo 1 (*Interpretation*), nella definizione di "*Calculation Amount*" il riferimento alla "*Condition 9(g)*" è sostituito dal riferimento alla "*Condition 9(h)*".

All'articolo 1 (*Interpretation*), nella definizione di "*Cash Sweep Redemption Date*" il riferimento alla "*Condition 10(f)*" è sostituito dal riferimento alla "*Condition 10(g)*".

All'articolo 1 (*Interpretation*), nella definizione di "*Existing Financial Indebtedness*" e di "*Financial Lease*", nell'Articolo 6 (*Representations*), lettere (k) (*No Default*), (l) (*Misleading Information*), (n) (*Article 182-bis Restructuring Plan*) e (hh) (*Times when representations made*) e nell'Articolo 7 (*General covenants*) lettera (b), l'espressione "*Issue Date*" è sostituita dall'espressione "*Closing Date*".

All'articolo 1 (*Interpretation*), nelle definizioni di "*Illegality Event*" e di "*Illegality Event Redemption Date*", il riferimento alla "*Condition 10(d)*" è sostituito dal riferimento alla "*Condition 10(e)*".

All'articolo 1 (*Interpretation*), nella definizioni di "*Interest Determination Date*", "*Make Whole Amount*", "*PIK Capitalisation Date*", "*PIK Interest Amount*" e "*Principal Amount Outstanding*" il riferimento alla "*Condition 9(c)*" è sostituito dal riferimento alla "*Condition 9(d)*".


L'Articolo 3 (*Transfer of Notes*), lettera (a) (*Selling Restrictions*), romanino (ii) è modificato come segue:

- (ii) *The Notes are subject to certain selling restrictions and may only be subscribed for, held by and circulate among Noteholders which are qualified investors (investitori qualificati) as defined pursuant to Article 1, paragraph (a) of Decree No. 239 of 1 April 1996 ("Decree 239"), which refers to Article 100 of the Legislative Decree no. 58/1998 which, for this purpose, refers to Article 2 of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017, as amended from time to time (a "Qualified Investor") and any offer, sale or delivery of the Notes in the Republic of Italy must be made by an investment firm, bank or financial intermediary permitted to conduct such activities in the Republic of Italy in accordance with Legislative Decree no. 58/1998, Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 and CONSOB Regulation No. 20307 of 15 February 2018, all as amended from time to time.*
- (ii) *Le Obbligazioni sono soggette a certe limitazioni alla circolazione e possono essere sottoscritte, detenute e trasferite solo tra Obbligazionisti che siano investitori qualificati (investitori qualificati) come definiti ai sensi dell'Articolo 1, paragrafo (a) del Decreto N. 239 del 1 aprile 1996 ("Decreto 239"), che fa riferimento all'Articolo 100 del Decreto Legislativo no. 58/1998 che, a tale scopo, richiama l'Articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio, come modificati di volta in volta (un "Investitore Qualificato") e qualsiasi offerta, vendita o consegna delle Obbligazioni nella Repubblica italiana deve essere effettuata da una società di investimento, banca o intermediario finanziario autorizzato a porre in essere tali attività nella Repubblica italiana ai sensi del Decreto Legislativo 58/1998, Decreto Legislativo N. 385 del 1 settembre 1993 e Regolamento CONSOB N. 20307 del 15 febbraio 2018, tutti come modificati di volta in volta.*

All'Articolo 3 (*Transfer of Notes*), lettera (b) (*Transfer*), romano (ii), il termine "Decree No. 239" è sostituito con "Decree 239".

L'Articolo 5 (*Transaction Security and Negative Pledge*), lettera (a) (*Transaction Security*) è modificato come segue:

The obligations of the Issuer under the Notes and the other Transaction Documents, are secured in favour of (A) the Security Agent, (B) the Noteholders as a class, (C) Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., in its capacity as security agent and rappresentante of the New Senior Secured Notes Noteholders pursuant to Article 2414-bis, paragraph 3, of the Italian Civil Code and (D) the New Senior Secured Notes Noteholders as a class (together with the



Noteholders, the Security Agent, the Noteholders' Representative and the other Agents, the "**Secured Creditors**") as follows:

- (A) by a *privilegio speciale* over machinery and other goods pursuant to a security agreement (governed by Italian law) originally entered into on 28 May 2019 between, *inter alios*, the Issuer and the Security Agent, as subsequently confirmed and extended on [] 2021 (the "**Privilegio Speciale**");
- (B) by a first ranking pledge over the Bialetti trademark and the Aeternum trademark pursuant to a pledge agreement (governed by Italian law) originally entered into on 28 May 2019 between, *inter alios*, the Issuer and the Security Agent as subsequently confirmed and extended on [] 2021 (the "**Bialetti and Aeternum Trademark Pledge Agreement**");
- (C) by a first ranking pledge over the shares of NewCo held by Bialetti Holding pursuant to an Italian law governed pledge agreement dated [] 2021 between Bialetti Holding, the Security Agent, the Intercreditor Agent and Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. in its capacity as security agent of the New Senior Secured Notes Noteholders pursuant to Article 2414-bis, paragraph 3, of the Italian Civil Code (the "**NewCo Share Pledge Agreement**");
- (D) by a first ranking pledge over account (in which the shares of the Issuer held by NewCo are credited) pursuant to a Luxembourg law governed account pledge agreement dated [] 2021 between NewCo and the Security Agent (the "**Issuer Pledge Agreement**"); and
- (E) by a third-ranking mortgage over the real estate asset owned by Bialetti Holding and identified in Schedule 1 to these Conditions, originally entered into on 28 May 2019 between, *inter alios*, Bialetti Holding and the Security Agent as subsequently confirmed and extended on [] 2021 (the "**Third-Ranking Mortgage**").

Le obbligazioni dell'Emittente ai sensi delle Obbligazioni e degli altri Documenti dell'Operazione sono garantire a favore de (A) l'Agente delle Garanzie; (B) gli Obbligazionisti come classe; (C) Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., nella sua qualità di agente delle garanzie e rappresentante degli Obbligazionisti delle Nuove Obbligazioni Senior Garantite ai sensi dell'Articolo 2414-bis, comma 3, del Codice Civile italiano, e (D) gli Obbligazionisti delle Nuove Obbligazioni Senior Garantite come classe (insieme agli Obbligazionisti, all'Agente delle Garanzie, al Rappresentante degli Obbligazionisti e agli altri Agenti, i "**Creditori Garantiti**"), come segue:

- (A) da un privilegio speciale su macchinari e altri beni ai sensi di un atto di garanzia (disciplinato dalla legge italiana) originariamente sottoscritto in data 28 maggio 2019 tra, inter alios, l'Emittente e l'Agente delle Garanzie, e successivamente oggetto di ricognizione ed estensione in data [●] 2021 ("**Privilegio Speciale**");
- (B) da un pegno di primo grado sul marchio Bialetti e sul marchio Aeternum ai sensi di un atto di pegno (disciplinato dalla legge italiana) originariamente sottoscritto in data 28 maggio 2019 tra, inter alios, l'Emittente e l'Agente delle Garanzie, e successivamente oggetto di ricognizione ed estensione in data [●] 2021 ("**Atto di Pegno Marchi Bialetti e Aeternum**");
- (C) da un pegno di primo grado sulle azioni di NewCo di titolarità di Bialetti Holding ai sensi di un atto di pegno disciplinato dalla legge italiana sottoscritto in data [●] 2021 tra Bialetti Holding, l'Agente delle Garanzie, l'Agente Intercreditorio e Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. nella sua qualità di agente delle garanzie degli Obbligazionisti delle Nuove Obbligazioni Senior Garantite ai sensi dell'Articolo 2414-bis, comma 3, del Codice Civile italiano ("**Atto di Pegno Azioni NewCo**");
- (D) da un pegno di primo grado sul conto titoli (nel quale sono depositate tutte le azioni di NewCo di titolarità dell'Emittente) ai sensi di un atto di pegno su conto titoli disciplinato dalla legge lussemburghese sottoscritto in data [●] 2021 tra NewCo e l'Agente delle Garanzie ("**Atto di Pegno Azioni Conto Titoli**"); e
- (E) da un'ipoteca di terzo grado sull'immobile di titolarità di Bialetti Holding e identificato nell'Allegato 1 delle presenti Condizioni, originariamente sottoscritto in data 28 maggio 2019 tra, inter alios, Bialetti Holding e l'Agente delle Garanzie e successivamente oggetto di ricognizione ed estensione in data [●] 2021 ("**Ipoteca di Terzo Grado**").

L'Articolo 5 (Transaction Security and Negative Pledge), lettera (b) (Additional Transaction Security), primo alinea, è modificato come segue:

In the event that the Issuer intends to exercise its election to perfect the Cash Collateral Arrangement pursuant to Condition 17 (Cash Collateral Arrangement), not later than the fifth Business Day prior to the Cash Collateral Election Date, the obligations of the Issuer under the Notes and the other Transaction Documents shall be further secured in favour of the Secured Creditors by a first ranking fixed charge over all the Issuer's right, title, interest and benefit present and future in, to and under the Cash Collateral Account and



all balances then or in the future standing to the credit of or accrued or accruing on such Cash Collateral Account. The fixed charge over the Cash Collateral Account will be documented pursuant to a deed of charge (governed by English law) substantially in the form attached to the Security Agent Agreement (the "**Cash Collateral Deed of Charge**"). Amounts standing to the credit of the Cash Collateral Account will consist primarily of the Cash Collateral that the Issuer shall pay into the Cash Collateral Account if and when the conditions set out in Condition 17 (Cash Collateral Arrangement) occur. It is hereby agreed that from (and including) the date on which the Notes shall be redeemed in full, the Cash Collateral Deed of Charge will only secure the obligations of the Secured Creditors other than the Noteholders.

Nel caso in cui l'Emittente intenda esercitare la sua scelta di attivare l'Accordo Cash Collateral ai sensi della Condizione 17 (Accordo Cash Collateral), non oltre il quinto Giorno Lavorativo prima della Data di Costituzione Cash Collateral, le obbligazioni dell'Emittente ai sensi delle Obbligazioni e degli altri Documenti dell'Operazione dovranno essere ulteriormente garantite a favore dei Creditori Garantiti da un vincolo fisso di primo grado su tutti i diritti, titoli, interessi e benefici presenti e futuri, nel, verso e ai sensi del Conto Cash Collateral e tutti i saldi allora o in futuro a credito di o maturati o maturandi su tale Conto Cash Collateral. Il vincolo fisso sul Conto Cash Collateral sarà documentato ai sensi di un atto di vincolo (disciplinato dalla legge inglese) sostanzialmente nella forma allegata al Contratto dell'Agente delle Garanzie ("**Atto di Vincolo Cash Collateral**"). Gli importi a credito del Conto Cash Collateral consisteranno principalmente nel Cash Collateral che l'Emittente verserà sul Conto Cash Collateral se e quando si verificheranno le condizioni di cui alla Condizione 17 (Accordo Cash Collateral). Resta inteso che a partire dalla data (inclusa) in cui le Obbligazioni saranno rimborsate integralmente, l'Atto di Vincolo Cash Collateral garantirà soltanto le obbligazioni dei Creditori Garantiti diversi dagli Obbligazionisti.

L'Articolo 5 (Transaction Security and Negative Pledge), lettera (c) (Appointment of Security Agent as rappresentante), secondo alinea, è modificato come segue:

The power to enforce, or have recourse to, any of the Transaction Security or to exercise any right, power, authority or discretion arising under the Security Documents can be exercised by the Noteholders only through the Security Agent and in compliance with the provisions of the Intercreditor Agreement, it being understood that the enforcement of any Security shall be without prejudice to the operation of the Italian law governed enforcement provisions set out in any Italian law governed Security Documents or other mandatory applicable provisions of Italian law.

Il potere di escutere, o di avvalersi di, qualsiasi Garanzia dell'Operazione o di esercitare qualsiasi diritto, potere o autorità o discrezionalità derivante dai Documenti di Garanzia può essere esercitato dagli Obbligazionisti solo per il tramite dell'Agente di Garanzia e

in conformità alle previsioni dell'Accordo Intercreditorio, restando inteso che l'escussione di qualsiasi Garanzia non pregiudicherà l'applicazione delle disposizioni di diritto italiano in materia di escussione previste in qualsiasi Documento di Garanzia retto dalla legge italiana o altre previsioni imperative applicabili di diritto italiano.

Nell'Articolo 5 (*Transaction Security and Negative Pledge*), lettera (d) (*Appointment of Security Agent as mandatario con rappresentanza*), dopo la lettera (h) è aggiunto il seguente alinea:

It being understood that the exercise at any time of all rights, actions, powers and discretion which are expressed to be exercised by the Security Agent under or in connection with these Conditions shall be subject to the provisions of the Intercreditor Agreement.

Restando inteso che l'esercizio in qualsiasi tempo di tutti i diritti, azioni, poteri e discrezionalità che si afferma debbono essere esercitati dall'Agente delle Garanzie ai sensi o in relazione con le presenti Condizioni saranno soggetti alle previsioni dell'Accordo Intercreditorio.

L'Articolo 6 (*Representations*), lettera (h) (*Insolvency*) è modificato come segue:

No:

- (i) *corporate action, legal proceeding or other procedure or step described in Condition 13(n) (Insolvency proceedings); or*
- (ii) *creditors' process described in Condition 13(cc) (Creditors' process),*

has been taken or, to the knowledge of the Issuer, threatened in relation to a member of the Group; and none of the circumstances described in Condition 13(dd) (Insolvency) applies to a member of the Group.

Nessuna/o:

- (i) *attività societaria, procedimento legale o altro procedimento o attività descritti nella Condizione 13(n) (Procedura di insolvenza); o*
- (ii) *procedimento dei creditori descritto nella Condizione 13(cc) (Procedimento dei creditori),*

è stato intrapreso o, a conoscenza dell'Emittente, minacciato in relazione ad un componente del Gruppo; e nessuna delle circostanze descritte nella Condizione 13(dd) (Insolvenza) trova applicazione in relazione ad un componente del Gruppo.



Nell'Articolo 6 (*Representations*), lettera (m) (*Financial Statements*), il romanino (iii) è stato eliminato e il romanino (v) (che diviene romanino (iv)) è modificato come segue:

Since the date of the most recent financial statements delivered after the Closing Date pursuant to Condition 8(d)(i) (Information) there has been no Material Adverse Effect.

A partire dalla data del più recente bilancio trasmesso dopo la Data di Esecuzione ai sensi della Condizione 8(d)(i) (Informazione) non si è verificato alcun Effetto Pregiudizievole Significativo.

Nell'Articolo 6 (*Representations*), lettera (s) (*Security and Financial Indebtedness*), il romanino (iii) è modificato come segue:

There are no banks and financial institutions which are creditors of the Issuer on the Closing Date other than the New Investor, the SPV 130, AMCO and Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. (the latter being the lender of a loan to the Issuer outstanding for an amount of Euro 460,862.00 as at 30 November 2021) and the leasing companies in relation to Finance Leases outstanding as at the Closing Date.

Non ci sono banche o altre istituzioni finanziarie che siano creditrici dell'Emittente alla Data di Esecuzione oltre al Nuovo Investitore, SPV 130, AMCO e Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. (quest'ultimo quale finanziatore di un finanziamento concesso all'Emittente e non rimborsato per un importo di Euro 460,862.00 alla data del 30 novembre 2021) e società di leasing in relazione a Leasing Finanziari in essere alla Data di Esecuzione.

L'Articolo 6 (*Representations*), lettera (t) (*Guarantees*) è modificato come segue:

Other than as disclosed under the Article 182-bis Agreement (including the guarantees from which the Enforcement Liability may arise), on the Closing Date the Issuer has not granted any guarantee in the interest of any company directly or indirectly participated by it or in the interest of third-parties, save for the comfort letters, patronage letters and similar which have been granted in the interest of its Subsidiaries from time to time in the ordinary course of trade.

Ad eccezione di quanto previsto ai sensi dell' Accordo di Ristrutturazione ex Articolo 182-bis (incluse le garanzie dalle quali la Responsabilità per l'Escussione può sorgere), alla Data di Esecuzione l'Emittente non ha rilasciato nessuna garanzia nell'interesse di una qualsiasi società direttamente o indirettamente partecipata dallo stesso o nell'interesse di soggetti terzi, fatto salvo per le comfort letter, lettere di patronage e similari che sono

state rilasciate nell'interesse delle Controllate di tempo in tempo nell'ambito di normali operazioni commerciali.

L'Articolo 6 (*Representations*), lettera (x) (*Azioni*), primo periodo, è modificato come segue:

Save for the rights granted to the Sculptor Shareholder pursuant to the Call Option Agreement and in accordance with the Article 182-bis Agreement, the shares of any member of the Group which are subject to the Transaction Security are fully paid and not subject to any option to purchase or similar rights.

Fatti salvi i diritti attribuiti all'Azionista Sculptor ai sensi del Contratto Opzione d'Acquisto e in conformità all'Accordo di Ristrutturazione ex Articolo 182-bis, le azioni di qualsiasi componente del Gruppo che sono oggetto della Garanzia dell'Operazione sono interamente pagate e non soggette ad alcuna opzione di acquisto o diritti simili.

L'Articolo 7 (*Financial Covenants*), lettera (cc) è modificato come segue:

(cc) Use of Proceeds: the Issuer

- (i) applied the proceeds of the issue of the Notes in order to fund the Issuer's liquidity needs; and*
- (ii) shall apply the proceeds of the issue of the New Senior Secured Notes in accordance with the Article 182-bis Restructuring Plan;*

(cc) Utilizzo dei Proventi: l'Emittente

- (i) ha impiegato i proventi dell'emissione delle Obbligazioni per finanziare le esigenze di liquidità dell'Emittente; e*
- (ii) impiegherà i proventi dell'emissione delle Nuove Obbligazioni Senior Garantite in conformità al Piano di Ristrutturazione ex Articolo 182-bis;*

Nell'Articolo 8(a) (*Financial Covenants*), i romanini (i), (ii), (iii) e (iv) sono eliminati e i romanini (v) e (vi) (che divengono i romanini (i) e (ii)) sono modificati come segue:

- (i) Leverage: the Leverage Ratio in respect of any Relevant Period specified in column 1 below shall not exceed the ratio set out in column 2 below opposite that Relevant Period:*

Column 1 Relevant Period ending	Column 2 Ratio
31 December 2021	7.80x



Column 1 Relevant Period ending	Column 2 Ratio
30 June 2022	7.80x
31 December 2022	5.30x
31 March 2023	5.30x
30 June 2023	5.30x
30 September 2023	5.30x
31 December 2023	4.80x
31 March 2024	4.80x
30 June 2024	4.80x
30 September 2024	4.80x

- (ii) *Cashflow Cover: Cashflow Cover in respect of any Relevant Period ending on or after 31 December 2022 shall not be less than 1.1x.*
- (i) *Leva Finanziaria: i Rapporti di Leva Finanziaria per ciascun Periodo Rilevante specificati nella colonna 1 di seguito non dovranno eccedere le percentuali indicate nella colonna 2 di seguito in relazione al medesimo Periodo Rilevante:*

Colonna 1 termine Periodo Rilevante	Colonna 2 Rapporto
31 dicembre 2021	7.80x
30 giugno 2022	7.80x
31 dicembre 2022	5.30x
31 marzo 2023	5.30x
30 giugno 2023	5.30x
30 settembre 2023	5.30x
31 dicembre 2023	4.80x
31 marzo 2024	4.80x

30 giugno 2024	4.80x
30 settembre 2024	4.80x

(ii) *Copertura del Flusso di Cassa: la Copertura del Flusso di Cassa in relazione a ciascun Periodo Rilevante che termina il o successivamente al 31 dicembre 2022 non dovrà essere inferiore a 1.1x.*

L'Articolo 8 (*Financial and Information Covenants*), lettera (c), romanino (i), è modificato come segue:

- (i) *Leverage and Cashflow Cover shall be calculated in accordance with the Accounting Principles and tested by reference to each of the financial statements delivered pursuant to :*
- a) *paragraph (i)(A) of Condition 8(d) starting from 31 December 2021 (included) for the Leverage and starting from 31 December 2022 (included) for the Cashflow Cover,*
 - b) *paragraph (i)(B) of Condition 8(d) starting from 31 June 2022 (included) for the Leverage and starting from 31 June 2023 (included) for the Cashflow Cover; and*
 - c) *paragraph (i)(C) of Condition 8(d) starting from 31 March 2023 (included) for both the Leverage and the Cashflow Cover;*
 - d) *and/or, in each case above, delivered together with each Compliance Certificate delivered pursuant to Condition 8(c)(iii);*
- (i) *La Leva Finanziaria e la Copertura del Flusso di Cassa saranno calcolati in conformità ai Principi Contabili e verificati con riferimento a ciascuno dei bilanci consegnati ai sensi del:*
- a) *paragrafo (i)(A) della Condizione 8(d) a partire dal 31 dicembre 2021 (incluso) per la Leva Finanziaria e a partire dal 31 dicembre 2022 (incluso) per la Copertura del Flusso di Cassa,*
 - b) *paragrafo (i)(B) della Condizione 8(d) a partire dal 31 giugno 2022 (incluso) per la Leva Finanziaria e a partire dal 31 giugno 2023 (incluso) per la Copertura del Flusso di Cassa; e*
 - c) *paragrafo (i)(C) della Condizione 8(d) a partire dal 31 marzo 2023 (incluso) sia per la Leva Finanziaria che per la Copertura del Flusso di Cassa;*
 - d) *e/o, in ciascun caso di cui sopra, consegnato insieme a ciascun Certificato di*



Conformità consegnato ai sensi della Condizione 8(c)(iii);

L'Articolo 8 (*Financial and Information Covenants*), lettera (c), romanino (iii), è modificato come segue:

(iii) *for as long as the Notes remain outstanding, the Issuer will deliver a certificate (the "Compliance Certificate") to the Noteholders with each set of its audited consolidated Annual Financial Statements, each set of its audited (pursuant to a limited review) consolidated financial statements for each Financial Half-Year and each set of its consolidated Quarterly Financial Statements;*

(iii) *finché le Obbligazioni rimarranno in circolazione, l'Emittente consegnerà un certificato (il "Certificato di Conformità") agli Obbligazionisti con ogni documento del suo Bilancio Annuale consolidato sottoposto a revisione, ogni documento del suo bilancio consolidato revisionato (sottoposto a revisione limitata) per ogni semestre finanziario e ogni documento del suo bilancio trimestrale consolidato;*

All'Articolo 8 (*Financial and Information Covenants*), lettera (c), romanino (iv), lettera B, il rinvio alla "Condition 10(f)" è sostituito da un rinvio alla "Condition 10(g)".

All'Articolo 8 (*Financial and Information Covenants*), lettera (e), romanino (vi), le parole "30 June 2019" sono sostituite con "31 December 2021".

La rubrica dell'Articolo 9 (*Interest*) è sostituita dalla rubrica *Interest and Premiums*.

L'Articolo 9 (*Interest and Premiums*), lettera (a) è modificato come segue:


(a) **Interest Payment Dates:** *The Notes bear interest on their Principal Amount Outstanding (including, for the avoidance of doubt, any capitalised PIK Interest Amount) from and including the Issue Date and, save as otherwise provided under Condition 9(b) below, such interest will be payable on each 30 June and 31 December (each an "Interest Payment Date") starting from 30 June 2019 (the "First Interest Payment Date"), save as provided under Condition 9(d)(v) in respect of any interest corresponding to the PIK Margin. If any Interest Payment Date would otherwise fall on a day which is not a business day (as defined below), it shall be postponed to the next day which is a business day unless it would*

thereby fall into the next calendar month in which event it shall be brought forward to the immediately preceding business day (the "**Modified Following Business Day Convention - Adjusted**"). In these Conditions, the period beginning on and including the Issue Date and ending on but excluding the first Interest Payment Date and each successive period beginning on and including an Interest Payment Date and ending on but excluding the next succeeding Interest Payment Date (each as calculated in accordance with the Modified Following Business Day Convention - Adjusted) is called an "**Interest Period**".

- (a) **Date di Pagamento degli Interessi:** Le Obbligazioni producono interessi sul loro Importo Nominale in Circolazione (incluso, a scanso di equivoci, qualsiasi Importo di Interessi PIK capitalizzato) a partire dalla Data di Emissione inclusa e, salvo quanto diversamente previsto alla successiva Condizione 9(b), tali interessi saranno pagabili ogni 30 giugno e 31 dicembre (ciascuna una "**Data di Pagamento degli Interessi**") a partire dal 30 giugno 2019 (la "**Prima Data di Pagamento degli Interessi**"), salvo quanto previsto della Condizione 9(d)(v) con riferimento a qualsiasi interesse corrispondente al Margine PIK. Se una Data di Pagamento degli Interessi cadrebbe altrimenti in un giorno che non è un giorno lavorativo (come definito di seguito), essa sarà posticipata al giorno successivo che è un giorno lavorativo, a meno che non cada nel mese solare successivo, nel qual caso sarà anticipata al giorno lavorativo immediatamente precedente (la "**Convenzione del Giorno Lavorativo Successivo Modificato – Rettificato**"). Nelle presenti Condizioni, il periodo che inizia alla, e include la, Data di Emissione e termina alla, ed esclude la, prima Data di Pagamento degli Interessi e ciascun periodo successivo che inizia alla, e include una, Data di Pagamento degli Interessi e termina alla, ma esclude la, successiva Data di Pagamento degli Interessi (ciascuno come calcolato in conformità alla Convenzione del Giorno Lavorativo Successivo Modificato - Rettificato) è denominato "**Periodo di Interessi**".

All'Articolo 9 (*Interest and Premiums*), è stato aggiunto il seguente paragrafo:

- (b) **Deferred Amounts:** cash interests accrued and unpaid by the Issuer as at the Closing Date on the Principal Amount Outstanding of the Notes (including for the avoidance of doubt, any capitalised PIK Interest Amount) (the "**Deferred Amounts**") shall be paid as follows:
- (i) cash interest which fell due on 30 June 2020 for an overall amount equal to Euro 1,138,454.21 shall be paid by the Issuer on 31 December 2022; and
 - (ii) cash interest which fell due on 31 December 2020 for an overall amount equal to Euro 1,186,461.20 shall be paid by the Issuer on the Closing Date;



(iii) cash interest which fell due on 30 June 2021 for an overall amount equal to Euro 1,201,460.09 shall be paid by the Issuer on the Closing Date,

it being understood that no interest shall accrue on the Deferred Amounts from the date on which they fell due up to the relevant payment date set out above, provided that Condition 9(d)(vi) below shall apply in the event the Issuer is unable to pay or does not pay the Deferred Amounts in accordance with this Condition 9(b).

(b) **Importi Differiti:** gli interessi in denaro maturati e non pagati dall'Emittente alla Data di Esecuzione sull'importo Nominale in Circolazione delle Obbligazioni (incluso, a scanso di equivoci, qualsiasi Importo di Interessi PIK capitalizzato) (gli "Importi Differiti") saranno pagati come segue:

- (i) gli interessi in denaro scaduti il 30 giugno 2020 per un importo complessivo pari a Euro 1.138.454,21 saranno pagati dall'Emittente il 31 dicembre 2022; e
- (ii) gli interessi in denaro scaduti il 31 dicembre 2020 per un importo complessivo pari a Euro 1.186.461,20 saranno pagati dall'Emittente alla Data di Esecuzione;
- (iii) gli interessi in denaro scaduti il 30 giugno 2021 per un importo complessivo pari a Euro 1.201.460,09 saranno pagati dall'Emittente alla Data di Esecuzione,

fermo restando che non matureranno interessi sugli Importi Differiti dalla data in cui sono scaduti fino alla relativa data di pagamento di cui sopra, fermo restando che la successiva Condizione 9(d)(vi) si applicherà nel caso in cui l'Emittente non sia in grado di pagare o non paghi gli Importi Differiti ai sensi della presente Condizione 9(b).

A seguito della modifica precedente, il paragrafo (b) (*Interest Payments*) è diventato paragrafo (c) e il paragrafo (c) (*Rate of Interest*) è diventato paragrafo (d), con la conseguenza che tutti i rinvii alla "Condition 9(c)" sono sostituiti dal riferimento alla "Condition 9(d)".

A seguito della correzione di un precedente refuso, l'ultimo romanino di cui al nuovo paragrafo (d) dell'Articolo 9 è il romanino (vi) e non (iv) come precedentemente indicato.

Inoltre, sempre all'Articolo 9, i paragrafi (d) (*Determination of Rate and amount of interest*), (e) (*Publication of Rate of Interest and amount of interest payable per Calculation Amount*), (f) (*Reference Banks and Agent Bank*) e (g) (*Calculation of Interest*) sono diventati rispettivamente (e), (f), (g) (h).

All'Articolo 9 (*Interest and Premiums*), sono stati aggiunti i seguenti paragrafi:

(i) **Premium:** *On the Closing Date the Issuer shall pay to the Noteholders a premium for an overall amount of Euro 400,000.*

(j) **Exit Premium:** *unless the Notes have been previously redeemed or purchased and cancelled pursuant to these Conditions, on the earlier between (i) the Maturity Date, and (ii) the date of occurrence of a Bialetti Sale, the Issuer shall pay to the Noteholders a premium equal to 2% of any outstanding amount due with respect to the Notes as at that date (including any cash interest accrued and PIK Interest Amount).*

(i) **Premio:** *Alla Data di Esecuzione l'Emittente pagherà agli Obbligazionisti un premio per un importo complessivo di Euro 400.000.*

(j) **Exit Premium:** *salvo che le Obbligazioni siano state precedentemente rimborsate o acquistate e cancellate ai sensi delle presenti Condizioni, alla prima tra (i) la Data di Scadenza e (ii) la data in cui si verifica una Dismissione Bialetti, l'Emittente pagherà agli Obbligazionisti un premio pari al 2% di qualsiasi importo in essere dovuto in relazione alle Obbligazioni a tale data (inclusi gli interessi in contanti maturati e l'Importo di Interessi PIK).*

A seguito della modifica precedente, il paragrafo (h) (*Italian Law provisions*) è diventato (k) e al romanino (i) dopo la parola "charges" è stata aggiunta la parola "premiums".


L'Articolo 10 (*Redemption and Purchase*), lettera (b), è modificato come segue:

(b) **Redemption at the option of the Issuer**

The Issuer may, on any Interest Payment Date on or after 28 May 2022 (each, an "Optional Redemption Call Date"), on giving not more than 10 nor less than 5 Business Days' irrevocable notice to the Noteholders, redeem all or some of the Notes, pari passu and pro rata with respect to any amount outstanding under the New Senior Secured Notes, at the 104 per cent. of their Principal Amount Outstanding (including, for the avoidance of doubt, any capitalised PIK Interest Amount), together with interest accrued to the Optional Redemption Call Date.

(b) **Riscatto a scelta dell'Emittente**

L'Emittente può, in qualsiasi Data di Pagamento degli Interessi a partire dal 28 maggio



2022 (ciascuna, una "**Data di Rimborso Opzionale**"), con un preavviso irrevocabile agli Obbligazionisti, non superiore a 10 né inferiore a 5 Giorni Lavorativi, rimborsare tutte o alcune delle Obbligazioni, pari passu e pro rata rispetto a qualsiasi importo in circolazione ai sensi delle Nuove Obbligazioni Senior Garantite, al 104% del loro Importo Nominale in Circolazione (incluso, a scampo di equivoci, qualsiasi Importo di Interesse PIK capitalizzato), unitamente agli interessi maturati fino alla Data di Rimborso Opzionale.

L'Articolo 10 (*Redemption and Purchase*), lettera (c), seconda alinea, è modificato come segue:

Promptly upon, and in any event within 5 Business Days after, the Issuer becoming aware that a Change of Control has occurred, the Issuer shall, give notice to the Noteholders in accordance with Condition 18 (Notices) specifying the nature of the Change of Control and the Change of Control Redemption Date.

Subito dopo, e in ogni caso entro 5 Giorni Lavorativi dal momento in cui l'Emittente viene a conoscenza del fatto che si è verificato un Cambio di Controllo, l'Emittente dovrà dare avviso agli Obbligazionisti in conformità alla Condizione 18 (Avvisi) specificando la natura del Cambio di Controllo e la Data di Rimborso Cambio di Controllo.

All'Articolo 10 (*Redemption and Purchase*) è stato aggiunto il seguente paragrafo:

(d) **Mandatory Redemption upon a Bialetti Sale**

Unless previously redeemed, or purchased and cancelled in accordance with this Condition, upon the occurrence of a Bialetti Sale, the Notes will be redeemed in whole but not in part by the Issuer on the date of such Bialetti Sale, at 100 per cent. of their Principal Amount Outstanding (including, for the avoidance of doubt, any capitalised PIK Interest Amount) together with interest accrued to the date of occurrence of the Bialetti Sale.

(d) **Rimborso obbligatorio al verificarsi di una Dismissione Bialetti**

A meno che non siano state precedentemente rimborsate, o acquistate e cancellate in conformità alla presente Condizione, al verificarsi di una Dismissione Bialetti, le Obbligazioni saranno rimborsate in tutto ma non in parte dall'Emittente alla data di tale Dismissione Bialetti, al 100% del loro Importo Nominale in Circolazione (incluso, a scampo di equivoci, qualsiasi Importo di Interesse PIK capitalizzato) insieme agli interessi

maturati fino alla data in cui si verifica la Dismissione Bialetti.

A seguito della modifica precedente, all'Articolo 10 (*Redemption and Purchase*) il paragrafo (d) (*Mandatory Redemption upon an Illegality Event*) è diventato paragrafo (e) e, al romanino (ii), è stato modificato come segue:

(ii) *to the extent that the relevant Noteholder's Notes have not been transferred and provided such Notes which are eligible for redemption pursuant to this Condition 10(e) are not due to be otherwise redeemed prior to the Maturity Date pursuant to these Conditions, the Issuer shall redeem each such Note, pari passu and pro rata with respect to any amount outstanding under the New Senior Secured Notes, on the next Interest Payment Date occurring after the Noteholder has notified the Issuer or, if earlier, the date specified by the Noteholder in the notice delivered to the Issuer and the Paying Agent (being no earlier than the last day of any applicable grace period permitted by law (the "**Illegality Event Redemption Date**")) and that Noteholder's Notes shall be redeemed on the Illegality Event Redemption Date at 104% of their Principal Amount Outstanding (including, for the avoidance of doubt, any capitalised PIK Interest Amount) together with interest accrued to the Illegality Event Redemption Date.*

(ii) *nella misura in cui le Obbligazioni del relativo Obbligazionista non siano state trasferite e a condizione che tali Obbligazioni idonee al rimborso ai sensi della presente Condizione 10(e) non debbano essere rimborsate in altro modo prima della Data di Scadenza ai sensi delle presenti Condizioni, l'Emittente rimborserà ciascuna di tali Obbligazioni, pari passu e pro rata rispetto a qualsiasi importo in circolazione ai sensi delle Nuove Obbligazioni Senior Garantite, alla successiva Data di Pagamento degli Interessi che si verifichi dopo che l'Obbligazionista abbia notificato all'Emittente o, se precedente, dopo la data specificata dall' Obbligazionista nell'avviso consegnato all'Emittente e all'Agente di Pagamento (non prima dell'ultimo giorno di qualsiasi periodo di tolleranza applicabile consentito dalla legge (la "**Data di Rimborso Evento Illegittimo**")) e le Obbligazioni di tale Obbligazionista saranno rimborsate alla Data di Rimborso Evento Illegittimo al 104% del loro Importo Nominale in Circolazione (incluso, a scanso di equivoci, qualsiasi Importo di Interesse PIK capitalizzato) insieme agli interessi maturati alla Data di Rimborso Evento Illegittimo.*

Inoltre, all'Articolo 10, lettera (e), i rinvii alla "Condition 10(d)" contenuti nell'ultima alinea sono sostituiti da rinvii alla "Condition 10(e)".

All'Articolo 10 (*Redemption and Purchase*), il paragrafo (e) (*Mandatory Redemption*



upon a Disposal Event) è diventato paragrafo (f); e, al romanino (ii) è stato modificato come segue:

(i) *Unless previously redeemed, or purchased and cancelled in accordance with this Condition, upon the occurrence of a Disposal Event, the Notes will be redeemed by the Issuer in part, pari passu and pro rata with respect to any amount outstanding under the New Senior Secured Notes, in an amount equal to the amount of Disposal Net Proceeds set out in paragraph (ii)(B) below, on giving an irrevocable notice to the Noteholders on the date of the Disposal Event, such notice indicating the date fixed for redemption (the "**Disposal Event Redemption Date**") at 100% of their Principal Amount Outstanding (including, for the avoidance of doubt, any capitalised PIK Interest Amount) together with interest accrued to the Disposal Event Redemption Date.*

(i) *A meno che non siano state precedentemente rimborsate, o acquistate e cancellate in conformità alla presente Condizione, al verificarsi di un Evento di Dismissione, le Obbligazioni saranno rimborsate dall'Emittente in parte, pari passu e pro rata rispetto a qualsiasi importo in circolazione ai sensi delle Nuove Obbligazioni Senior Garantite, per un importo pari all'ammontare dei Proventi Netti Dismissione di cui al successivo paragrafo (ii)(B), dando un avviso irrevocabile agli Obbligazionisti alla data dell'Evento di Dismissione, tale avviso indicherà la data fissata per il rimborso (la "**Data di Rimborso Evento Dismissione**") al 100% del loro Importo Nominale in Circolazione (compreso, a scanso di equivoci, qualsiasi Importo di Interessi PIK capitalizzato) unitamente agli interessi maturati fino alla Data di Rimborso Evento di Cessione.*

L'Articolo 10 (*Redemption and Purchase*), lettera (f), romanino (ii), lettera (B) è stato modificato come segue:

second, towards redemption of the Notes and the New Senior Secured Notes, pari passu and pro rata among themselves, in the following amounts:

secondo, per il rimborso delle Obbligazioni e delle Nuove Obbligazioni Senior Garantite, pari passu e pro rata tra loro, nei seguenti importi:

All'Articolo 10 (*Redemption and Purchase*), lettera (f) – come sopra modificata –, romanino (iii), i rinvii alla "Condition 10(e)" sono sostituiti da rinvii alla "Condition 10(f)".

All'Articolo 10 (*Redemption and Purchase*) il paragrafo (f) (*Mandatory Early Prepayment on Cash Sweep*) è diventato paragrafo (g); e la seconda alinea è stata modificata come segue:

*If any such Compliance Certificate indicates that there is Excess Cash as at 31 December of the relevant Financial Year, the Issuer shall, on the date falling 5 Business Days after receipt of such Compliance Certificate by the Noteholders and the Paying Agent (the "**Cash Sweep Redemption Date**"), redeem the Notes, pari passu and pro rata with respect to any amount outstanding under the New Senior Secured Notes, at 100% of their Principal Amount Outstanding (including, for the avoidance of doubt, any capitalised PIK Interest Amount), together with interest accrued to the Cash Sweep Redemption Date in part (but not in whole) on a pro rata basis also considering the New Senior Secured Notes, up to an aggregate amount such that the aggregate Principal Amount Outstanding of the sum of: (aa) such Notes and (bb) the relevant redeemed New Senior Secured Notes together with interest accrued to but excluding the Cash Sweep Redemption Date shall be equal to 75% of that Excess Cash (rounded down to the nearest Euro 100,000 in nominal amount).*

*Se tale Certificato di Conformità indica che c'è Eccesso di Cassa al 31 dicembre dell'Esercizio pertinente, l'Emittente, alla data che cade 5 Giorni Lavorativi dopo il ricevimento di tale Certificato di Conformità da parte degli Obbligazionisti e dell'Agente di Pagamento (la "**Data di Rimborso Cash Sweep**"), rimborserà le Obbligazioni, pari passu e pro rata rispetto a qualsiasi importo in circolazione ai sensi delle Nuove Obbligazioni Senior Garantite, al 100% del loro Importo Nominale in Circolazione (incluso, a scanso di equivoci, qualsiasi Importo di Interesse PIK capitalizzato), unitamente agli interessi maturati fino alla Data di Rimborso Cash Sweep in parte (ma non interamente). del loro Importo Principale in Circolazione (incluso, a scanso di equivoci, qualsiasi Importo di Interesse PIK capitalizzato), unitamente agli interessi maturati fino alla Data di Rimborso Cash Sweep in parte (ma non in toto) su base pro rata anche considerando le Nuove Obbligazioni Senior Garantite, fino ad un ammontare complessivo tale che l'Importo Nominale in Circolazione della somma di: (aa) tali Obbligazioni e (bb) le relative Nuove Obbligazioni Senior Garantite rimborsate, unitamente agli interessi maturati fino alla, ma esclusa la, Data di Rimborso Cash Sweep, sarà pari al 75% di tale Eccesso di Cassa (arrotondato per difetto al più vicino Euro 100.000 in valore nominale).*

All'Articolo 10 (*Redemption and Purchase*) il paragrafo (g) (*Purchase*) è diventato paragrafo (h) e il paragrafo (h) (*Cancellation*) è diventato paragrafo (i).



All'Articolo 11 (*Payments*), lettera (a) (*Method of Payment*) è stato aggiunto "of any" prima della parola "premium".

All'Articolo 12 (*Taxation*), lettera (a), la parola "premium" è stata sostituita con "premiums".

All'Articolo 12 (*Taxation*), lettera (b), romanino (v) è eliminata la definizione di Decree 239.

L'Articolo 13 (*Events of Default*), lettera (d) (*Breach of obligations under the Article 182-bis Agreement or the Framework Agreement*) è modificato come segue:

(i) *any party to the Article 182-bis Agreement, other than the Noteholders, is in breach of any of its obligations under the Article 182-bis Agreement or under any related ancillary contractual documentation and such breach, where capable of remedy, is not remedied within 10 Business Days of the earlier of (i) notice of such breach having been given to the Issuer and (ii) the Issuer becoming aware of the failure to comply; or*

(ii) *the Issuer and/or Bialetti Holding and/or Newco is in breach of any of its obligations under the Framework Agreement and such breach, where capable of remedy, is not remedied within 10 Business Days of the earlier of (i) notice of such breach having been given to the Issuer and (ii) the Issuer becoming aware of the failure to comply; or*

(i) *una parte dell'Accordo di Ristrutturazione ex Articolo 182-bis, diversa dagli Obbligazionisti, sia in violazione di uno qualsiasi dei propri obblighi ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione ex Articolo 182-bis o di qualsiasi documentazione contrattuale accessoria correlata e a tale violazione, laddove sia possibile porvi rimedio, non venga posto rimedio entro 10 Giorni Lavorativi dalla prima tra (i) la comunicazione di tale violazione all'Emittente e (ii) il momento in cui l'Emittente viene a conoscenza dell'inadempimento; o*

(ii) *l'Emittente e/o Bialetti Holding e/o Newco è in violazione di uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi dell'Accordo Quadro e tale violazione, laddove sia possibile porvi rimedio, non viene sanata entro 10 Giorni Lavorativi dalla prima delle seguenti date: (i) l'avviso di tale violazione è stato dato all'Emittente e (ii) l'Emittente viene a conoscenza dell'inadempimento; o*

All'Articolo 13 (*Events of Default*) è stata aggiunta la lettera (g):

(g) Breach or termination of the Intercreditor Agreement:

(i) *the Intercreditor Agreement is terminated or revoked for any reason, before its relevant natural expiration; or*

(ii) *the Issuer, Bialetti Holding or Newco (as the case may be) are in breach of any of their obligations under the Intercreditor Agreement and such breach, where capable of remedy, is not remedied within 10 Business Days of the earlier of (i) notice of such breach having been given to the Issuer and (ii) the Issuer becoming aware of the failure to comply; or*

(iii) *any party to the Intercreditor Agreement (other than the Noteholders) is in breach of any payment obligation provided therein and such breach, where capable of remedy, is not remedied by any party within 10 Business Days of the earlier of (i) notice of such breach having been given to the Issuer and (ii) the Issuer becoming aware of the failure to comply; or*

(g) Violazione o risoluzione dell'Accordo Intercreditorio:

(i) *l'Accordo Intercreditorio è risolto o revocato per qualsiasi motivo, prima della sua scadenza naturale; o*

(ii) *l'Emittente, Bialetti Holding o Newco (a seconda dei casi) siano in violazione di una qualsiasi delle loro obbligazioni ai sensi dell'Accordo Intercreditorio e a tale violazione, laddove sia possibile porvi rimedio, non venga posto rimedio entro 10 Giorni Lavorativi dalla prima tra (i) la comunicazione di tale violazione all'Emittente e (ii) l'Emittente venga a conoscenza dell'inadempimento; o*

(iii) *una parte dell'Accordo Intercreditorio (diversa dagli Obbligazionisti) è in violazione di qualsiasi obbligo di pagamento ivi previsto e a tale violazione, laddove sia possibile porvi rimedio, non viene posto rimedio da una parte entro 10 Giorni Lavorativi dalla prima delle date in cui: (i) l'avviso di tale violazione è stato dato all'Emittente e (ii) l'Emittente viene a conoscenza del mancato rispetto; o*

All'Articolo 13 (*Events of Default*) il paragrafo (g) è diventato paragrafo (h) ed è stato modificato come segue:

Termination of the Receivables Transfer Agreements: *any of the Receivables*



Transfer Agreement is terminated or revoked for any reason, even by mutual consent before its relevant natural expiration; or

Risoluzione dei Contratti di Cessione di Crediti: *uno qualsiasi dei Contratti di Cessione di Crediti è risolto o revocato per qualsiasi motivo, anche di comune accordo prima della sua relativa scadenza naturale; o*

All'Articolo 13 (*Events of Default*) il paragrafo (h) e dopo le parole "*Bialetti Holding*" è stato aggiunto "*and/or NewCo*".

All'Articolo 13 (*Events of Default*) il paragrafo (l) è diventato paragrafo (m) ed è stato modificato come segue:

(i)

- (A) *any Financial Indebtedness of the Issuer or any other member of the Group is or becomes (or becomes capable of being declared) due and payable prior to its stated maturity by reason of any actual default, event of default or the like (howsoever described) subject to any originally applicable grace period, or*
- (B) *any such Financial Indebtedness is not paid when due or, as the case may be, within any originally applicable grace period, or*
- (C) *any commitment for any Financial Indebtedness of any member of the Group is cancelled or suspended by a creditor of any member of the Group as a result of an event of default (howsoever described), provided that the aggregate amount of Financial Indebtedness or commitment for Financial Indebtedness in respect of which one or more of the events mentioned above in this Condition 13(f) have occurred equals or exceeds Euro 2,000,000; or*

(ii) *any New Senior Secured Notes Event of Default occurs and is continuing;*

(i)

- (A) *qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente o di qualsiasi altro componente del Gruppo sia o diventi (o possa essere dichiarato) dovuto ed esigibile prima della sua scadenza dichiarata a causa di qualsiasi inadempimento effettivo, evento di inadempimento o simile (comunque descritto) subordinatamente a qualsiasi periodo di tolleranza originariamente applicabile, o*
- (B) *qualsiasi Indebitamento Finanziario non sia pagato alla scadenza o, a seconda*

dei casi, entro qualsiasi periodo di tolleranza originariamente applicabile, o

(C) qualsiasi impegno per qualsiasi Indebitamento Finanziario di qualsiasi componente del Gruppo sia cancellato o sospeso da un creditore di qualsiasi componente del Gruppo a seguito di un evento di default (comunque descritto), a condizione che l'ammontare complessivo dell'Indebitamento Finanziario o dell'impegno per l'Indebitamento Finanziario rispetto al quale uno o più degli eventi sopra menzionati nella presente Condizione 13(f) si siano verificati sia pari o superiore a Euro 2.000.000; o

(ii) qualsiasi Evento di Inadempimento delle Nuove Obbligazioni Senior Garantite si verifichi e continui;


All'Articolo 13 (Events of Default) i paragrafi (n) (Failure to take action), (o) (Nationalisation) e (p) (Change in constitutional documents) sono diventati rispettivamente (o), (p), e (q).

All'Articolo 13 (Events of Default) il paragrafo (q) (Cessation of business) è diventato paragrafo (r) ed è stato modificato come segue:

Cessation of business: *the Issuer or any of its Subsidiaries other than CEM and Bialetti Store France E.U.R.L. suspends or ceases to carry on (or threatens to suspend or cease to carry on) all or a material part of its business (including without limitation as a consequence of a measure or other action by or on behalf of a judicial or regulatory authority) , except for the cessation of the business unit pertaining to Bialetti concerning the Aeternum Trademark which is a consequence of the implementation Aeternum Trademark Sale; or*

Cessazione dell'attività: *l'Emittente o una delle sue Controllate diverse da CEM e Bialetti Store France E.U.R.L. sospende o cessa di svolgere (o minaccia di sospendere o cessare di svolgere) la totalità o una parte rilevante della propria attività (ivi incluso, a titolo esemplificativo, in conseguenza di un provvedimento o altra azione da parte o per conto di un'autorità giudiziaria o regolamentare), fatta eccezione per la cessazione del ramo d'azienda di pertinenza di Bialetti relativo al Marchio Aeternum che è conseguenza della realizzazione della Dismissione del Marchio Aeternum; o*

All'Articolo 13 (Events of Default) i paragrafi (r) (Unlawfulness and invalidity) e (s) (Repudiation and rescission) sono diventati rispettivamente (s) e (t).



All'Articolo 13 (*Events of Default*) il paragrafo (t) (*Audit*) è diventato (u) e al romanino (i) il termine è stato modificato come segue:

(i) *in relation to the audited consolidated financial statements for the Financial Year ended on 31 December 2020, the Auditors of the Group release the audit report setting forth a negative assessment;*

(ii) *starting from the Half-Year Financial Statements as at and for the six months ending on 30 June 2021 onwards, the Auditors of the Group qualify the audited annual consolidated financial statements of the Group or the semi-annual consolidated financial statements of the Group; or*

(i) *in relazione al bilancio consolidato sottoposto a revisione per l'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, i Revisori del Gruppo rilascino la relazione di revisione contenente un giudizio negativo;*

(ii) *a partire dal Bilancio Semestrale al e per il semestre che termina il 30 giugno 2021, i Revisori del Gruppo esprimano un giudizio negativo sul bilancio consolidato annuale revisionato del Gruppo o sul bilancio consolidato semestrale del Gruppo; o,*

All'Articolo 13 (*Events of Default*) i paragrafi (u) (*Material Adverse Effect*), (v) (*Misrepresentation*), (w) (*Expropriation*), (x) (*Litigation*), (y) (*Sanctions, anti-corruption and anti-money laundering*), (z) (*Bialetti Holding Lease Agreement*), (aa) (*Security Documents*), (bb) (*Creditors' process*), (cc) (*Insolvency*), (dd) (*Criminal proceedings*), (ee) (*Tax assessments*), sono diventati rispettivamente (nv), (w), (x), (y), (z), (aa), (bb), (cc), (dd), (ee), (ff).

All'Articolo 13 (*Events of Default*), la lettera (ff) (*Share Capital Increase*) è stata eliminata.

All'Articolo 16 (*Meetings of Noteholders, Modification and Waiver*), lettera (a) è stata aggiunta la seguente penultima alinea:

The exercise by the Noteholders of their voting rights in the Noteholders' meeting on any resolution, including in relation to any Reserved Matter, shall at any time comply with the applicable provisions of the Intercreditor Agreement.

L'esercizio da parte degli Obbligazionisti dei loro diritti di voto nell'assemblea degli

Obbligazionisti su qualsiasi risoluzione, anche in relazione a qualsiasi Materia Riservata, sarà sempre conforme alle disposizioni applicabili dell'Accordo Intercreditorio.

All'Articolo 16 (*Meetings of Noteholders, Modification and Waiver*), lettera (b), le ricorrenze dell'espressione "*Initial Noteholder's Representative*" (i.e. Rappresentante dell'Obbligazionista Iniziale) sono sostituite con l'espressione "*Noteholder's Representative*" (i.e. Rappresentante dell'Obbligazionista).

All'Articolo 16 (*Meetings of Noteholders, Modification and Waiver*), lettera (b) è stata aggiunta la seguente ultima alinea:

it being understood that the exercise at any time of all rights, actions, powers and discretion which are expressed to be exercised by the Initial Noteholders' Representative under or in connection with these Conditions shall be subject to the provisions of the Intercreditor Agreement.


restando inteso che l'esercizio in qualsiasi momento di tutti i diritti, azioni, poteri e facoltà che sono previsti per essere esercitati dall'Iniziale Rappresentante degli Obbligazionisti ai sensi o in relazione alle presenti Condizioni sarà soggetto alle disposizioni dell'Accordo Intercreditorio.


L'Articolo 17 (*Cash Collateral Arrangement*), lettera (a) prima alinea è modificato come segue:

*Provided that the Issuer has complied with its obligations under Condition 5(b) (Additional Transaction Security), the Issuer may elect to, immediately following a Change of Control (provided that such Change of Control occurs prior to 28 May 2022) or on any Interest Payment Date prior to 28 May 2022 (any such date, a "**Cash Collateral Election Date**"), in its sole discretion, perfect the Cash Collateral Arrangement as described below, **provided that** the Issuer shall make such election in the event that it has made an equivalent election pursuant to condition 17(a) of the New Senior Secured Notes Conditions such that the Cash Collateral Arrangement is perfected in respect of both the Notes and the New Senior Secured Notes. If the Issuer so elects, it shall (to the extent required) open the Cash Collateral Account and execute the Cash Collateral Deed of Charge in accordance with Condition 5(b) and it shall:*


A condizione che l'Emittente abbia adempiuto ai propri obblighi ai sensi della Condizione

5(b) (Sicurezza Aggiuntiva dell'Operazione), l'Emittente può scegliere, immediatamente dopo un Cambio di Controllo (a condizione che tale Cambio di Controllo avvenga prima del 28 maggio 2022) o in qualsiasi Data di Pagamento degli Interessi precedente al 28 maggio 2022 (ciascuna di tali date, una "**Data di Costituzione Cash Collateral**"), a sua esclusiva discrezione, di perfezionare l'Accordo di Cash Collateral come descritto di seguito, **a condizione che** l'Emittente effettui tale scelta nel caso in cui abbia effettuato una scelta equivalente ai sensi della condizione 17(a) delle Condizioni delle Nuove Obbligazioni Senior Garantite in modo tale che l'Accordo di Cash Collateral sia perfezionato in relazione sia alle Obbligazioni che alle Nuove Obbligazioni Senior Garantite. Se l'Emittente opta per tale ipotesi, dovrà (nella misura richiesta) aprire il Conto Cash Collateral ed eseguire l'Atto di Vincolo del Cash Collateral in conformità alla Condizione 5(b) e dovrà:





**REGOLAMENTO DEGLI
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI
DI BIALETTI INDUSTRIE S.p.A. – SUBORDINATI**



**Articolo 1
Oggetto**


- 1.1 Il presente regolamento (il "**Regolamento**") disciplina le modalità, i termini, il regime di circolazione, le condizioni di emissione, le caratteristiche, nonché i diritti patrimoniali e amministrativi degli strumenti finanziari partecipativi denominati "Subordinati" ("**SFP Subordinati**") emessi da Bialetti Industrie S.p.A. (la "**Società**") ai sensi dell'art. 2346, co. 6, c.c. e dello statuto sociale ("**Statuto**"), in virtù della delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del 30 settembre 2021 e del consiglio di amministrazione della Società del 22 novembre 2021, aventi valore nominale di Euro 1 (uno/00) ciascuno, che saranno offerti in sottoscrizione esclusiva alla pari a illimity Bank S.p.A., con sede legale in Via Soperga 9, Milano, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 03192350365, REA-MI 2534291 ("**Illimity**"), e ad AMCO – Asset Management Company S.p.A., con sede in Napoli, via Santa Brigida n. 39, codice fiscale e partita IVA 05828330638, REA n. 458737, Iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 D.Lgs. n. 385/93 al n° 6 Cod. ABI 12933 ("**AMCO**"), per un importo complessivo di Euro 8.057.877,00 (ottomilioni cinquantasettemila ottocentotasette/00), nei limiti indicati nell'**Allegato 1.1 (Titolari)** (gli "**SFP Subordinati**") e liberati a fronte degli Apporti (così come *infra* definiti al Paragrafo 2.1).
- 1.2 Il Regolamento costituisce allegato e parte integrante dello Statuto, ai sensi di quanto disposto dall'Articolo 5-bis dello Statuto medesimo.
- 1.3 Gli SFP Subordinati possono essere trasferiti soltanto in conformità alle disposizioni del Regolamento e dello Statuto. Tutti gli SFP Subordinati hanno le medesime caratteristiche e conferiscono gli stessi diritti patrimoniali e amministrativi, secondo quanto previsto dal Regolamento e dallo Statuto.
- 1.4 Gli SFP Subordinati sono dematerializzati. Ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio dei diritti patrimoniali e amministrativi incorporati negli SFP Subordinati, la Società istituisce e aggiorna il registro dei Titolari (il "**Registro**") con indicazione:
 - (i) del numero degli SFP Subordinati emessi e liberati, con indicazione dell'Apporto inerente a ciascun SFP Subordinato emesso e liberato;

- (ii) della ragione o denominazione sociale, della sede legale, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi dei titolari (ciascuno, un "Titolare"), nonché degli eventuali successivi Titolari;
 - (iii) dell'indirizzo di ciascun Titolare per le comunicazioni;
 - (iv) dei Trasferimenti e dei vincoli relativi agli SFP Subordinati; e
 - (v) dei dati identificativi del Rappresentante Comune dei Titolari nominato ai sensi del successivo Paragrafo 6.1(iii) e dell'indirizzo di tale Rappresentante Comune (se diverso da quello indicato al Paragrafo 1.4(iii) che precede) per le comunicazioni che dovranno essere allo stesso inviate ai sensi dello Statuto e/o del Regolamento.
- 1.5 I termini indicati con lettera maiuscola nel presente Regolamento avranno il significato attribuito a tali termini nell' **Allegato 1.5** (*Definizioni*) ovvero, in mancanza, nell'Accordo di Ristrutturazione.

Articolo 2

Apporto e valore nominale

- 2.1 Alla Data di Esecuzione, tutti gli SFP Subordinati dovranno essere sottoscritti e contestualmente liberati da parte di Illimity e di AMCO mediante compensazione legale ex art. 1243 c.c. del debito nei confronti della Società derivante dalla sottoscrizione di tali strumenti finanziari con le corrispondenti porzioni del Credito Ceduto (quanto a Illimity) e del Credito AMCO (quanto ad AMCO) pari, rispettivamente, al Credito Illimity Convertito e al Credito AMCO Convertito, vantate nei confronti della Società alla Data di Esecuzione (ciascuno, un "Apporto" e, congiuntamente, gli "Apporti").
- 2.2 In considerazione del fatto che gli SFP Subordinati sono titoli aventi natura partecipativa in quanto costituenti una porzione del patrimonio netto della Società (c.d. *equity-like*) e non di debito, gli Apporti sono effettuati a fondo perduto e contabilizzati in un'apposita riserva targata indisponibile di patrimonio netto denominata "*Riserva Apporti Strumenti Finanziari Partecipativi Subordinati*" (la "**Riserva SFP Subordinati**"), costituita secondo i principi contabili applicabili. Gli SFP Subordinati non attribuiscono ai Titolari alcun diritto di restituzione e/o rimborso né degli Apporti né della Riserva SFP Subordinati, ma soltanto i Diritti Patrimoniali SFP Subordinati e i Diritti Amministrativi *infra* previsti.
- 2.3 La Riserva SFP Subordinati può essere utilizzata al fine di coprire perdite della Società solo dopo che tutte le altre riserve della Società, inclusa la riserva legale ma ad eccezione della Riserva SFP Junior, siano state integralmente utilizzate a



copertura delle perdite. Pertanto, solo a seguito dell'integrale azzeramento di tutte le altre riserve della Società diverse dalla Riserva SFP Junior e prima della riduzione della Riserva SFP Junior e del capitale sociale, la Riserva SFP Subordinati sarà utilizzata per la copertura delle perdite.

- 2.4 L'eventuale riduzione e/o azzeramento della Riserva SFP Subordinati per copertura perdite non comporta il venir meno dei diritti dei Titolari, fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo 7 del presente Regolamento.

Articolo 3 Competenza per l'emissione

L'emissione degli SFP Subordinati, in conformità e nei limiti di cui al Paragrafo 1.1 del Regolamento, è assunta sulla base di una delibera dell'assemblea straordinaria della Società.

Articolo 4 Diritti patrimoniali

- 4.1 Gli SFP Subordinati liberati attribuiscono ai Titolari, regolarmente iscritti nel Registro, *pari passu e pro quota* tra loro, a prescindere dall'ammontare della Riserva SFP Subordinati di tempo in tempo esistente (e quindi anche in caso di azzeramento della stessa secondo quanto previsto dal presente Regolamento), nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, i seguenti diritti di carattere patrimoniale ("**Diritti Patrimoniali SFP Subordinati**"):

- (i) in caso di Dismissione Bialetti, il diritto di percepire, secondo l'ordine di priorità indicato *sub Allegato 4.1(i)* (*Ordine di priorità – Dismissione Bialetti*), le Distribuzioni Bialetti;
- (ii) in caso di liquidazione della Società, il diritto di concorrere, successivamente al rimborso da parte della Società dell'indebitamento esistente nei confronti dei creditori sociali e al pagamento di qualsiasi importo a favore dei Titolari SFP Junior dovuto ai sensi del relativo Regolamento SFP Junior, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili e con priorità rispetto al pagamento di qualsiasi importo in relazione alle azioni rappresentative del capitale sociale della Società di qualsiasi categoria, alla ripartizione dell'attivo,

in ogni caso fino a ricevere un importo complessivo massimo pari al Cap SFP Subordinati.

- 4.2 Gli SFP Subordinati attribuiscono a ciascun Titolare i Diritti Patrimoniali SFP Subordinati ai sensi del precedente Paragrafo 4.1 in proporzione al numero di SFP Subordinati posseduti rispetto al numero di SFP Subordinati liberati.
- 4.3 Resta inteso che:
- (a) la Società non sarà tenuta a corrispondere Pagamenti a favore dei Titolari per un importo complessivamente eccedente il Cap SFP Subordinati;
 - (b) a seguito di ciascun Pagamento, si estinguerà la relativa porzione di Diritti Patrimoniali SFP Subordinati;
 - (c) a seguito del Pagamento ai Titolari delle Distribuzioni Bialetti che i Titolari hanno diritto di percepire ai sensi del Paragrafo 4.1(i) che precede ovvero del residuo attivo di liquidazione che i Titolari hanno il diritto di percepire ai sensi del Paragrafo 4.1(ii) che precede, tutti gli SFP Subordinati saranno automaticamente annullati anche qualora quanto percepito sia di importo complessivamente inferiore al Cap SFP Subordinati, e nulla sarà più dovuto in relazione agli SFP Subordinati annullati.
- 4.4 Ai Titolari non spetta il diritto di opzione in caso di emissione, da parte della Società, di nuove azioni e/o obbligazioni convertibili.

Articolo 5

Diritti amministrativi

- 5.1 Gli SFP Subordinati liberati attribuiscono ai Titolari regolarmente iscritti nel Registro esclusivamente i seguenti diritti amministrativi (i "**Diritti Amministrativi SFP Subordinati**"):
- (i) diritto di prendere visione ed estrarre copia: **(a)** dei libri e registri sociali; **(b)** della documentazione relativa al bilancio, delle relazioni infrannuali e di ogni altra relazione e/o documentazione della Società alla quale abbiano accesso i soci; e **(c)** dei documenti che, ai sensi di legge, devono essere depositati presso la sede sociale a beneficio dei soci prima dello svolgimento delle assemblee dei soci;
 - (ii) diritto di ricevere l'avviso di convocazione delle assemblee dei soci della Società;
 - (iii) diritto di veto su:



- (a) l'approvazione di tutte le modifiche, quand'anche non pregiudizievoli del presente Regolamento;
 - (b) qualsivoglia modifica del Regolamento e/o dello Statuto che possa pregiudicare e/o limitare i diritti dei Titolari nonché le modifiche delle disposizioni dello Statuto della Società relative agli SFP Subordinati;
 - (c) le delibere dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione della Società su qualsiasi materia che possa pregiudicare e/o limitare i diritti dei Titolari anche ai sensi dell'art. 2376 c.c.;
- (iv) il diritto di impugnare le delibere dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione della Società che siano lesive dei diritti dei Titolari ai sensi dello Statuto e del Regolamento, sempre che, con riferimento a tali delibere dell'assemblea e del consiglio di amministrazione della Società, le stesse non siano assunte in conformità a una delibera dell'assemblea speciale ai sensi del successivo Paragrafo 6.1.
- 5.2 I diritti amministrativi di cui al Paragrafo 5.1 potranno essere esercitati dai Titolari esclusivamente tramite il Rappresentante Comune. Nei casi di cui *sub* 5.1(iii) e 5.1(iv) il Rappresentante Comune potrà esercitare i relativi diritti amministrativi solo previa delibera dell'assemblea speciale dei Titolari.
- 5.3 Gli SFP Subordinati non attribuiscono al Titolare il diritto di intervento né di voto nell'assemblea ordinaria e/o straordinaria della Società.

Articolo 6


Assemblea speciale dei Titolari

- 6.1 Ferma ogni ulteriore competenza prevista dalla legge o dal presente Regolamento, i Titolari hanno diritto di riunirsi e votare in un'apposita assemblea speciale (l'**"Assemblea Speciale"**), al fine di deliberare, ai sensi dell'art. 2376 c.c., su:
- (i) l'esercizio dei diritti di cui al Paragrafo 5.1(iii) e 5.1(iv);
 - (ii) l'approvazione delle delibere dell'assemblea dei soci della Società o del consiglio di amministrazione della Società che possano pregiudicare e/o limitare i diritti dei Titolari;
 - (iii) la nomina, la revoca, la sostituzione del rappresentante comune dei Titolari (il **"Rappresentante Comune"**) e la determinazione dei relativi compensi, i quali saranno posti a carico della Società;

(iv) qualsiasi altra materia di interesse comune dei Titolari.

Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere (i) e (ii), il Rappresentante Comune, o altro soggetto designato di volta in volta dall'Assemblea Speciale, parteciperà all'assemblea dei soci o al consiglio di amministrazione della Società (a seconda del caso), senza diritto di voto, per comunicare ed esporre l'orientamento assunto dall'Assemblea Speciale.

- 6.2 Prima di assumere ogni eventuale deliberazione in merito alle materie di cui al precedente Paragrafo 6.1, l'assemblea dei soci o il consiglio di amministrazione della Società (a seconda del caso) dovranno essere portati a conoscenza dell'orientamento assunto dall'Assemblea Speciale e non potranno assumere validamente una deliberazione ove l'Assemblea Speciale non si sia espressa in senso favorevole alla stessa in conformità ai *quorum* costitutivo e deliberativo di cui ai successivi Paragrafi 6.6 e 6.7.
- 6.3 Al fine di consentire ai Titolari di deliberare ai sensi del Paragrafo 6.1 che precede ed esprimere il relativo orientamento e/o contenuto della decisione, il consiglio di amministrazione della Società convocherà in tempo utile l'Assemblea Speciale, mediante comunicazione scritta ai Titolari almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea dei soci o la riunione del consiglio di amministrazione della Società (a seconda del caso).
- 6.4 L'avviso di convocazione contiene indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In tutti gli altri casi, l'assemblea speciale è convocata dal Rappresentante Comune con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.
- 6.5 L'Assemblea Speciale è altresì convocata dal Rappresentante Comune o, in difetto, dal collegio sindacale, ove ciò sia richiesto da uno o più Titolari che difendano un numero complessivo di SFP Subordinati pari ad almeno il 30% del totale degli SFP Subordinati in circolazione.
- 6.6 L'Assemblea Speciale delibera altresì validamente, anche ove non convocata come sopra, allorché siano presenti tutti i Titolari e il Rappresentante Comune nonché la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione.
- 6.7 L'Assemblea Speciale, in prima, seconda e ogni ulteriore convocazione, è regolarmente costituita con la presenza, e delibera con il voto favorevole, di tanti Titolari che rappresentino oltre il 50% degli SFP Subordinati in circolazione.



- 6.8 L'Assemblea Speciale è presieduta dal Rappresentante Comune o, in sua assenza, da soggetto eletto con il voto della maggioranza degli SFP Subordinati intervenuti nell'assemblea stessa.
- 6.9 I Titolari possono farsi rappresentare da un delegato, munito di delega scritta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2372 c.c. espressamente applicabili a tale delega.
- 6.10 Le Assemblee Speciali possono tenersi anche in audio o video conferenza a condizione che:
- (i) possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei presenti e verificata regolarità delle deleghe eventualmente rilasciate;
 - (ii) vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
 - (iii) venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti; e
 - (iv) venga consentito al presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.
- 6.11 Le decisioni assunte dall'Assemblea Speciale ai sensi del presente Articolo 6 saranno vincolanti per tutti i Titolari (inclusi quelli assenti e quelli dissenzienti) e, una volta riportate alla Società, per la Società e per i suoi soci.

Articolo 7 **Durata - Annullamento**

- 7.1 Salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento e/o dallo Statuto, gli SFP Subordinati hanno durata pari a quella della Società, come eventualmente prorogata ai sensi della legge e dello Statuto.
- 7.2 Fermo quanto previsto dal Paragrafo 2.4 del presente Regolamento, gli SFP Subordinati saranno annullati:
- (i) integralmente, in conseguenza dell'estinzione integrale dei Diritti Patrimoniali SFP Subordinati, una volta che i Titolari abbiano percepito Pagamenti per un ammontare complessivo pari al Cap SFP Subordinati;

- (ii) nel caso previsto dal Paragrafo 4.3(c) che precede, ai termini e condizioni ivi previsti; e
 - (iii) integralmente in caso di azzeramento del capitale sociale della Società.
- 7.3 L'annullamento degli SFP Subordinati determinerà l'estinzione di qualsivoglia diritto dei Titolari in relazione agli SFP Subordinati annullati, a far data dal relativo annullamento, ivi inclusi i Diritti Patrimoniali SFP Subordinati e i Diritti Amministrativi SFP Subordinati di cui al presente Regolamento, e nulla sarà più dovuto ai relativi Titolari.

Articolo 8 **Regime di circolazione**

- 8.1 Gli SFP Subordinati possono essere liberamente trasferiti, nei termini di legge e fermi restando gli adempimenti di cui al Paragrafo 8.2 che segue. Il Trasferimento dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione e dell'Accordo Intercreditorio e sarà sospensivamente condizionato all'adesione del beneficiario del Trasferimento all'Accordo di Ristrutturazione e all'Accordo Intercreditorio tramite sottoscrizione di una lettera di adesione e all'assunzione da parte dello stesso di tutti gli obblighi previsti dai predetti accordi a carico del soggetto trasferente.
- 8.2 Ai fini del Trasferimento degli SFP Subordinati, il soggetto che subentra nella titolarità degli SFP Subordinati dovrà dare immediata comunicazione al consiglio di amministrazione della Società, il quale provvederà ad annotare il nome del beneficiario del Trasferimento di SFP Subordinati nel Registro. Il Trasferimento avrà effetto nei confronti della Società dal momento della sua iscrizione nel Registro.

Articolo 9 **Pagamenti e arrotondamenti**

- 9.1 Il pagamento di qualsiasi importo dovuto a ciascun Titolare o, ove applicabile, ai suoi successori e aventi causa, ai sensi del presente Regolamento, verrà eseguito sul conto corrente comunicato dal Titolare o dai suoi successori ed aventi causa alla Società entro 2 (due) Giorni Lavorativi dalla maturazione del relativo diritto.
- 9.2 Gli eventuali pagamenti avranno luogo a favore di ciascun Titolare o, ove applicabile, dei successori ed aventi causa, per importi non inferiori al centesimo di Euro. Qualora ad essi risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, se il terzo decimale è uguale o maggiore di 5 (cinque), il pagamento sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro superiore, mentre se il terzo

decimale è inferiore a 5 (cinque), il pagamento in favore di tale Titolare o, ove applicabile, dei successori e aventi causa sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.

Articolo 10 Investimento di rischio

Il Titolare, con la sottoscrizione o l'acquisto degli SFP Subordinati, riconosce e accetta che gli SFP Subordinati costituiscono un investimento di rischio, considerato che essi sono emessi senza obbligo di rimborso e conferiscono esclusivamente i diritti patrimoniali e amministrativi specificamente ed espressamente previsti dal Regolamento e dallo Statuto.

Articolo 11 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra la Società e il Titolare saranno effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via email, inviata, se alla Società, presso la sede della Società all'attenzione del Presidente del consiglio di amministrazione e, se al Titolare, all'indirizzo del medesimo indicato nel Registro.

Articolo 12 Legge applicabile

Il presente Regolamento e gli SFP Subordinati sono regolati dalla legge italiana.

Articolo 13 Foro competente

Per tutte le controversie relative agli SFP Subordinati ed all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità del Regolamento, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Brescia.

Articolo 14 Ulteriori Disposizioni

14.1 La sottoscrizione e il possesso degli SFP Subordinati comporta la piena conoscenza e accettazione dei termini e delle condizioni del presente Regolamento e dello Statuto.

14.2 Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le applicabili disposizioni di legge e dello Statuto.



Elenco Allegati

Allegato 1.1

(Titolari)


Allegato 1.5

(Definizioni)

Allegato 4.1(i)

(Ordine di priorità – Dismissione Bialetti)

ALLEGATO 1.1
TITOLARI DI SFP SUBORDINATI



Sottoscrittore	% Allocazione SFP	SFP
ILLIMITY	62,72%	5.053.557
AMCO	37,28%	3.004.320

ALLEGATO 1.5

DEFINIZIONI

“**Accordo Intercreditorio**” indica l'accordo intercreditorio sottoscritto fra, *inter alios*, la Società, i Creditori Finanziari Aderenti, Illimity e Ristretto in data 19 luglio 2021.

“**Accordo di Ristrutturazione**” indica l'accordo di ristrutturazione del debito di Bialetti Industrie S.p.A. ex art. 182-bis l.fall. stipulato fra, *inter alios*, la Società, i Creditori Finanziari Aderenti, Illimity e Ristretto in data 19 luglio 2021.

“**Apporto**” e “**Apporti**” hanno il significato attribuito a tali termini *sub* Paragrafo 2.1.

“**AMCO**” indica AMCO – Asset Management Company S.p.A.

“**Assemblea Speciale**” ha il significato attribuito a tale termine *sub* Paragrafo 6.1.

“**Cap SFP Subordinati**” indica un importo pari alla somma degli Apporti.

“**Conto Agente di Pagamento**” ha il significato attribuito a tale espressione nell'Accordo di Ristrutturazione.

“**Creditori Finanziari Aderenti**” ha il significato attribuito a tale espressione nell'Accordo di Ristrutturazione.

“**Credito AMCO**” ha il significato attribuito a tale espressione nell'Accordo di Ristrutturazione.

“**Credito AMCO Convertito**” ha il significato attribuito a tale espressione nell'Accordo di Ristrutturazione.

“**Credito Ceduto**” ha il significato attribuito a tale espressione nell'Accordo di Ristrutturazione.

“**Credito Illimity Convertito**” ha il significato attribuito a tale espressione nell'Accordo di Ristrutturazione.

“**Data di Esecuzione**” ha il significato attribuito a tale espressione nell'Accordo di Ristrutturazione.

“**Dismissione Bialetti**” ha il significato attribuito a tale espressione nell'Accordo di Ristrutturazione.

“**Diritti Amministrativi SFP Subordinati**” ha il significato attribuito a tale termine *sub* Paragrafo 5.1.

“**Diritti Patrimoniali SFP Subordinati**” ha il significato attribuito a tale termine *sub* Paragrafo 4.1.

“**Distribuzioni Bialetti**” indica qualsiasi importo destinato ai Titolari ai sensi del Paragrafo 13.5 dell'Accordo di Ristrutturazione per effetto della Dismissione Bialetti.



“**Giorno Lavorativo**” indica ogni giorno nel quale le banche siano aperte al pubblico per l'esercizio della normale attività sulle piazze di Siena e Milano.

“**Illimity**” indica Illimity Bank S.p.A.

“**Pagamento/Pagamenti**” indica i versamenti di denaro effettuati a qualsivoglia titolo dalla Società a favore dei Titolari in relazione agli SFP Subordinati.

“**Procedura Concorsuale**” ha il significato attribuito a tale espressione nell'Accordo di Ristrutturazione.

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine *sub* Paragrafo 6.1(iii).

“**Registro**” ha il significato attribuito a tale termine *sub* Paragrafo 1.4.

“**Regolamento**” ha il significato attribuito a tale termine *sub* Paragrafo 1.1.

“**Regolamento SFP Junior**” ha il significato attribuito a tale espressione nell'Accordo di Ristrutturazione.

“**Riserva SFP Junior**” indica la riserva targata di patrimonio netto contabilizzata dalla Società a fronte della sottoscrizione e liberazione degli SFP Junior.

“**Riserva SFP Subordinati**” ha il significato attribuito a tale termine *sub* Paragrafo 2.2.

“**Ristretto**” indica Sculptor Ristretto Investments S.à.r.l.

“**SFP Junior**” ha il significato attribuito a tale espressione nell'Accordo di Ristrutturazione.

“**SFP Subordinati**” ha il significato attribuito a tale termine *sub* Paragrafo 1.1.

“**Società**” ha il significato attribuito a tale termine *sub* Paragrafo 1.1.

“**Statuto**” ha il significato attribuito a tale termine *sub* Paragrafo 1.1.

“**Titolare**” ha il significato attribuito a tale termine *sub* Paragrafo 1.4(ii).

“**Trasferire**” e/o “**Trasferimento**” indica qualsiasi negozio o atto, tra vivi o a causa di morte, anche a titolo gratuito (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, l'impegno preliminare di vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la scissione, la fusione, la liquidazione, il trasferimento d'azienda, la vendita forzata, la vendita in blocco, la costituzione in pegno o altre forme di garanzia), in forza del quale si consegua o si possa conseguire, in via diretta o indiretta e anche solo potenzialmente, il risultato del trasferimento (anche temporaneo e/o fiduciario) o dell'impegno al trasferimento (anche temporaneo e/o fiduciario) della proprietà o della nuda proprietà o dei diritti (pegno, usufrutto o in genere diritti amministrativi o patrimoniali) inerenti agli SFP Subordinati o alle azioni della Società (a seconda del caso).

ALLEGATO 4.1(i)

I termini con la lettera maiuscola inseriti nel presente allegato non definiti nell'Allegato 1.5 o in altre parti del presente Regolamento avranno lo stesso significato ad essi attribuito nell'Accordo di Ristrutturazione.

Ai sensi dell'Articolo 14.5 dell'Accordo di Ristrutturazione, i Proventi Netti Dismissione Bialetti verranno distribuiti secondo l'ordine di priorità che segue:

- (i) in **primo luogo**, al pagamento degli eventuali costi e spese necessari e documentati sostenuti dall'Agente di Pagamento;
- (ii) in **secondo luogo**, con riferimento al Debito Senior, al pagamento, *pari passu e pro quota*:
 - (a) di qualsiasi importo dovuto agli Obbligazionisti ai sensi dei Documenti dei Prestiti Obbligazionari (ivi inclusa – nella misura applicabile – con riferimento all'Azionista Sculptor, l'Exit Premium); e
 - (b) di qualsiasi importo dovuto agli Agenti dei Prestiti Obbligazionari ai sensi dei Documenti dei Prestiti Obbligazionari;
- (iii) in **terzo luogo**, al pagamento *pari passu e pro quota* dei seguenti ammontari: **(a)** per quanto riguarda Moka Bean, Illimity e AMCO, l'importo dell'Esposizione Moka Bean, dell'Esposizione Illimity e dell'Esposizione AMCO, *pari passu e pro quota* tra loro, in ogni caso in misura non superiore, rispettivamente, all'Esposizione Moka Bean, all'Esposizione Illimity e all'Esposizione AMCO esistenti alla data di Dismissione Bialetti, e **(b)** per quanto riguarda il Titolare SFP Junior, in caso di sottoscrizione e liberazione degli SFP Junior, dei Diritti Patrimoniali SFP Junior;
- (iv) in **quarto luogo**, al pagamento *pari passu e pro quota* **(a)** di qualsiasi importo dovuto ai sensi dell'Indebitamento Infragruppo; e **(b)** degli importi dovuti ai Titolari SFP Subordinati a titolo di Diritti Patrimoniali SFP Subordinati, fino a concorrenza di un importo pari alla Soglia SFP Subordinati;
- (v) in **quinto luogo**, **(a)** in caso di Dismissione Bialetti (Azienda), al pagamento dei residui Proventi Netti Dismissione Bialetti *pari passu e pro quota* agli azionisti della Società, ovvero **(b)** in caso di Dismissione Bialetti (Partecipazioni), al pagamento dei residui Proventi Netti Dismissione Bialetti a Newco e all'Azionista Sculptor in proporzione alle partecipazioni da essi possedute e oggetto di dismissione in conformità a quanto previsto nell'Accordo Quadro,

restando in ogni caso inteso che, qualora a conclusione della procedura di vendita e a esito della distribuzione dei Proventi Netti Dismissione Bialetti residuino ancora porzioni del Debito Junior non soddisfatte, i Creditori Junior rinunceranno al rimborso di tali somme ai sensi di quanto previsto all'Articolo 7 dell'Accordo di Ristrutturazione.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo a sensi dell'art. 22 comma 2 , D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile per il Registro Imprese di Brescia.

Firmato Andrea De Costa notaio

Milano, 23 novembre 2021

Assolvimento virtuale del bollo

Autorizzazione n. 10055/80/111 del 6.5.1980 estesa con nota 38598/98 del 24.02.99

